Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 24 marzo** — **Numero 70**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 546, che rende obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche a mezzo di cartoline vaglia.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re in udienza del 18 marzo 1923 sul decreto che rende obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche a mezzo di cartoline vaglia.

SIRE!

La riscossione delle tasse scolastiche ha luogo *ora* in due modi:

1° col versamento diretto della somma dovuta *in un qualsiasi ufficio del registro del Regno*; ed, in questo caso, la bolletta rilasciata dall'ufficio riscuotitore deve essere presentata alla segreteria della scuola frequentata;

2° a mezzo di cartolina vaglia da intestarsi all'ufficio del registro del luogo ove ha sede la scuola frequentata.

In questo secondo caso, alla segreteria della scuola viene presentata *la cartolina vaglia* che è poi rimessa, scaduto il termine per il pagamento di ciascuna rata, all'ufficio del registro e questo se ne dà carico rilasciando un'unica bolletta.

Stante, però, gli indiscutibili vantaggi che presenta *il sistema* della obbligatorietà della cartolina vaglia e gli inconvenienti cui ha dato luogo l'altro, per la ristrettezza dei locali ove sono posti gli uffici del registro, non si esita a proporre che venga, senz'altro, reso obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche a mezzo di cartolina-vaglia.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degni apporre al decreto la Sua Augusta firma.

Il Ministro delle finanze
A. DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri della istruzione pubblica e delle poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento delle tasse scolastiche dovute nelle Università ed Istituti superiori, nelle scuole medie, normali e nelle scuole elementari deve farsi a mezzo di cartolina vaglia da intestarsi a favore del ricevitore del registro del luogo ove è posta la Università, Istituto o scuola che si intende frequentare.

Nulla è innovato per le sopratasse universitarie di esami speciali e di diploma e per la tassa accademica, che dovranno continuare a versarsi direttamente alla cassa universitaria

Art. 2.

Il Ministro delle finanze, d'accordo coi Ministri della istruzione pubblica e delle poste e telegrafi, è autorizzato ad emanare le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto il quale è applicabile anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI
GENTILE.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 547, che abroga la devoluzione ai possessori di titoli nominativi della maggior tassa di negoziazione dovuta sui titoli al portatore.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che abroga la devoluzione ai possessori di titoli nominativi della maggiore tassa di negoziazione dovuta sui titoli al portatore.

SIRE!

Il decreto Luogotenenziale del 27 febbraio 1919, n. 300 che stabilì la tassa annuale di negoziazione sui titoli di azioni e di obbligazioni delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio e sulle quote o carature delle società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso la società, nella misura di L. 2 per mille rispetto ai titoli nominativi e di L. 3,50 per mille rispetto ai titoli al portatore, ha creato, con l'art. 2, l'obbligo alle società emittenti di devolvere a favore degli intestatari dei titoli nominativi la differenza fra le due aliquote di tassa, di cui sono gravati i propri titoli.

In altre parole, nel ripartire il dividendo, le Società emittenti devono assegnare in più ai titoli nominativi una somma corrispondente a quella che la Società ha risparmiato per effetto della minore tassa consentita per i titoli nominativi.

Fatto cioè il calcolo di quanto la Società emittente avrebbe pagato per tassa di negoziazione se tutti i suoi titoli fossero al portatore e detratta da questa cifra la tassa effettivamente versata all'ufficio del registro, la differenza deve attribuirsi e dividersi esclusivamente fra i portatori di titoli nominativi.

Tale disposizione che venne imposta allo scopo di invogliare la conversione dei titoli al portatore in nominativi quando la finanza, orientata diversamente da quello che non sia oggi, si riprometteva grandi vantaggi da tale conversione, fa parte di quella serie di provvedimenti che precedettero, accompagnarono e seguirono la legge sulla obbligatorietà della nominatività dei titoli

Oggi però, dopo che con il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1431, tale obbligatorietà è stata abolita logicamente, non ha più ragione di essere neppure la disposizione contenuta nel citato art. 2 del decreto 27 febbraio 1919, n. 300, e, quindi, non si esita a proporne l'abrogazione perchè con ciò, oltre andare incontro ai desideri manifestati dalle principali Associazioni bancarie ed industriali, non si arreca verun danno all'Erario.

A tale uopo provvede l'annesso decreto, nel quale, oltre la abrogazione della principale disposizione, si propone anche quella delle accessorie di controllo e comminatorie di pene.

Si mantiene solo la disposizione, secondo la quale i titoli al portatore debbono essere tramutati in nominativi col semplice pagamento della tassa di bollo escluso ogni altro diritto e tassa in analogia a quanto si dispone nello stesso caso dalla legge di bollo sui titoli di debito pubblico, non essendovi ragione alcuna di far cessare tale trattamento.

Nella certezza che il provvedimento troverà l'approvazione di Vostra Maestà, non esito di sottoporlo alla Sua Augusta firma.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Con effetto dal primo gennaio 1923 le disposizioni di che all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, ad eccezione di quella contenuta nel penultimo comma, sono abrogate.

Il presente articolo è applicabile anche nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 548, che aumenta da centesimi 30 a centesimi 50 il diritto erariale sugli ingressi agli stabilimenti termali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a S. M il Re in udienza del 18 marzo 1923 sul decreto che aumenta da centesimi 30 a centesimi 50 il diritto erariale sugli ingressi agli stabilimenti termali.

SIRE!

In occasione della conversione in legge dei vari decreti riflettenti la tassa di bollo ed il contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sugli stabilimenti balneari, fu sottoposto all'esame del Parlamento un progetto di radicale modificazione al sistema di accertamento e di riscossione dei diritti erariali per gli ingressi agli stabilimenti nelle stazioni termali ed idroterapiche.

Con tale progetto stabilivasi, fra l'altro, che il diritto erariale per le entrate giornaliere delle persone non munite di tessera negli stabilimenti delle stazioni balneari, termali, idroterapiche ed idrologiche fosse di cent 90 per persona.

Tale importo era in corrispondenza al diritto erariale che per il passato si corrispondeva sui biglietti d'ingresso ai detti stabilimenti in ragione di circa cent. 25 per ogni lira del prodotto lordo.

Senonchè, su proposta della Commissione di finanza e tesoro il detto diritto con l'art. 10 della legge 29 agosto 1922, n. 1254 venne stabilito nella misura ridotta di cent. 30.

Poichè il detto importo è eccessivamente basso anche in confronto al costo della tessera ed all'importo del diritto erariale che prima si corrispondeva a' termini di legge sui biglietti di ingresso è sembrato opportuno di elevarne l'importo a centesimi 50 per persona, aumento riconosciuto equo anche dai rappresentanti la Federazione nazionale fra gli esercenti gli stabilimenti balneari.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degni apporre al decreto la Sua Augusta firma.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 10 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, relativo al diritto erariale sui biglietti giornalieri d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali, idroterapici ed idrologici;

Ritenuta l'opportunità di elevare la misura del diritto erariale in parola;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto erariale comprendente la tassa di bollo, il contributo di beneficenza e l'addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, stabilito con l'art. 10, quinto comma, della legge 29 agosto 1922, n. 1254, per le entrate giornaliere negli stabilimenti balneari che siano stazioni termali ed idroterapiche esistenti in località ove le cure vengono fatte sulla base di fenomeni naturali del luogo, è elevato a centesimi cinquanta per persona.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 549, che approva una nuova tariffa per le licenze di caccia con reti, panie, roccoli, boschetti e capanni ed eleva a L. 100 la tassa di concessione governativa per il porto della pistola automatica.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a S. M il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che approva una nuova tariffa per le licenze di caccia con reti, panie, roccoli, boschetti e capanni, ed eleva a lire cento la tassa di concessione governativa per il porto della pistola automatica.

SIRE!

Con l'annesso schema di decreto si dispongono vari aumenti alle tasse di caccia, indipendentemente dalle tasse sul porto di arme.

Il decreto sanziona inoltre importanti nuove disposizioni.

Coloro i quali chiedono identiche licenze per varie località, non avranno più alcuna riduzione, ma dovranno pagare altrettanto tasse intere.

Quando un mezzo di caccia permessa, non sia esplicitamente contemplato dalla tabella, non si applica più la tassa minima di L. 30, ma bensì la tassa relativa al mezzo di caccia la cui natura più si accosti a quello pel quale la licenza è domandata.

In questa occasione si è aggiunto alla tabella la caccia col furetto nella categoria della caccia vagante con una tassa di L. 100 oltre la tassa prescritta pel porto d'arme.

Le pene pecuniarie che oggi sono stabilite in ragione del doppio della tassa più un quinto, sono state elevate al triplo della tassa, oltre la confisca degli ordigni di caccia e della cacciagione.

Si stabilisce inoltre la commutabilità delle pene pecuniarie in quella sussidiaria degli arresti a somiglianza di quanto è disposto per i porti d'arme.

Finalmente si è portata la tassa per il porto della pistola automatica da L. 70 a L. 100.

Le nuove tasse recheranno indubbiamente una sensibile diminuzione nel numero delle domande di licenza per caccia con panie, reti ed altri ordigni.

Il provvedimento re te à però suscettibile di dare un maggior provento al capitolo delle tasse sulle concessioni governative in misura notevole.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà apporre al decreto l'Augusta Sua firma.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtú della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al n. 16 della tabella delle concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa, annessa all'allegato F al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituito il seguente:

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	Tassa comprensiva della addizionale — Lire	Modo di pagamento	NOTE
16	Licenza annuale nelle Provincie ove i sottoindicati modi di caccia sono permessi:			La licenza è personale; essa dinota il modo di caccia per il quale viene rilasciata e, trattandosi di caccia fissa, il luogo di esercizio. Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia, o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia, e rispettivamente per ogni luogo di esercizio. In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi e i luoghi di caccia. Per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo numero, si applica la tassa corrispondente al modo di caccia che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata. La pena pecuniaria delle contravvenzioni al presente numero è il triplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca degli ordigni di caccia e della cacciagione. Le pene pecuniarie stesse sono commutabili nella sussidiaria degli arresti in caso di mancato pagamento da parte dei contravventori. Rimangono ferme le penalità sanzionate da disposizioni legislative e regolamentari generali e speciali per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	Caccia vagante.			
	a) Reti	100	ordinario	
	b) Panie e panioni	100	id.	
	c) Furetto, oltre la tassa prescritta per il porto d'arme	100	id.	
	Caccia fissa.			
	d) Paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	250	id.	
	e) Panie e panioni	250	id.	
	f) Boschetti con panie o lacci e lacciuoli senza richiami	250	id.	
	g) Lacci, lacciuoli, trappole, archetti e cestole: per ogni ettaro di terreno occupato	300	id.	
	h) Roccoli, con o senza passate	400	id.	
	i) Bressanelle	400	id.	
	l) Passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti	400	id.	
	m) Paretai, copertoni e prodine con contrappesi	400	id.	
	n) Reti aperte o verticali fisse	400	id.	
	o) Boschetti e tordere con panie o lacci e lacciuoli, con richiami	400	id.	
	p) Appostamenti stabili con preparazione di sito per caccia con armi da fuoco, compresa la caccia all'alberello e alle palombe (oltre la tassa prescritta per il porto d'arme)	120	id.	
	Altri modi di caccia.			
	q) Reti in riva al mare	800	id.	
	r) Lanciatore	800	id.	
	s) Diluvio	800	id.	

Art. 2.

La tassa per il porto di pistola automatica, stabilita con l'articolo 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1922, n 1676, è aumentata da L. 70 a L. 100.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, le quali sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, entreranno in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e saranno applicabili a tutte le licenze relative a domande presentate alla competente autorità, a partire da tale giorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, che istituisce la tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture, graduata in tre aliquote, senza addizionali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che istituisce la tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture, graduata in tre aliquote, senza addizionali.

SIRE!

Il progetto di decreto-legge che viene sottoposto a Vostra Maestà riveste, per i suoi effetti economici e tributari, una notevole importanza.

Esso deriva dal criterio del Governo di adattare progressivamente tutte le tasse di bollo a tariffa speciale, alla maggiore unità e mitezza possibile di aliquota, e alla massima semplicità di forma col preciso scopo di eliminare imbarazzi al movimento commerciale e di assicurare nello stesso tempo all'erario il maggiore rendimento.

Fiducioso di provvedere all'interesse generale e di rinforzare le basi del bilancio, il Governo non ha esitazioni nel proporre quanto segue:

1. Assorbimento in una mite tassa di bollo sullo scambio commerciale, dell'attuale imposta di fabbricazione dei tessuti di seta, merletti e guanti imposta la quale, in quanto colpisce la seta, grava di una tassa speciale la più cospicua fra le merci italiane.

La seta non va nè può essere sottratta ai tributi generali; ma altrettanto non va nè può essere ulteriormente oppressa con un tributo particolarissimo ad essa, tenendola così in istato di inferiorità verso materie affini, e quindi in condizioni svantaggiose di concorrenza.

2. Assorbimento parimenti in una mite tassa di bollo sullo scambio commerciale della attuale tassa di bollo sulle vendite di oggetti di lusso, tassa che per essere data a riscuotere al commerciante in confronto del privato acquirente, al momento stesso della consegna dell'oggetto, è purtroppo scarsamente applicata.

Organizzata come attualmente è, essa mette il commerciante in conflitto col proprio interesse di fronte ai suoi privati clienti, i quali spesso abbandonano l'onesto che osserva la legge, per andare a provvedersi da qualche altro che non si perita ad arrischiare una contravvenzione non agevole certamente ad essere accertata.

Il Governo non può continuare a restare indifferente dinanzi a uno stato irregolare di cose cui solo scarsamente può porre riparo.

3. Assorbimento nello stesso modo e per le stesse ragioni dell'attuale tassa di bollo sulle vendite di gemme e di oggetti d'oro e d'argento, tassa che ha un andamento assai debole per evasioni su vasta scala.

4. Trasformazione dell'attuale tassa sugli scambi commerciali con nuove aliquote e con nuovi criteri.

Per quanto concerne le tasse di bollo sugli alberghi, locande e pensioni, sui ristoranti e sui caffè provvede un decreto a parte.

La tassa generale di bollo sugli scambi commerciali che si intende di attuare dal 1° aprile prossimo, è fondata sulla « fattura ».

Non è dubbio che la massima parte dei rapporti di scambio fra produttori e commercianti, e fra commercianti tra di loro, stante le inderogabili necessità delle regolari scritturazioni commerciali, non può sottrarsi alla più assoluta correttezza e regolarità delle documentazioni contabili fra le quali è essenziale la fattura.

La tassa di scambio già si riscuote attualmente con una aliquota molto bassa, cioè del 0,50 per cento, aliquota che l'Amministrazione aveva adottato in via di esperimento ed era in origine destinata a sostituire la tassa del 2 % nelle vendite di oggetti di uso comune fra commercianti e privati, di che all'art. 2 dell'allegato *B* al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

Questa aliquota si è, nei risultati, dimostrata insufficiente e non ha certamente compensato l'Amministrazione della tassa del due per cento non attuata. E quantunque applicata anche ai passaggi intermedi non ha reso il provento atteso.

La sua elevazione dunque è più che giustificata.

L'aumento proposto col decreto-legge, già atteso dalla parte più eletta del ceto commerciale, viene graduato in tre diverse aliquote.

La prima del 0,50 % per gli scambi di materie greggie [e dei prodotti dell'industria agraria.

La seconda di L. 1 % per gli scambi degli altri prodotti manufatti, semilavorati, ecc.

La terza ed ultima di L. 2 % per poche categorie di oggetti classificati di lusso, comprese anche le vendite di oggetti di lusso fatte direttamente ai compratori dai produttori e fabbricanti.

La diversità dell'aggravio per le tre anzidette specie di cose è spiegato col fatto che nella seconda categoria (aliquota di L. 1) rientreranno molte delle cose che presentemente erano classificate fra gli oggetti di lusso sulle vendite delle quali la finanza avrebbe dovuto riscuotere la tassa del 12 %.

La tassa stabilita per le cose della terza categoria (2 per cento) deve sostituire per molti articoli la tassa attuale del 12 0/0 sulle vendite fra commercianti e privati; per altri, e cioè per seta, guanti e merletti assorbirà *anche* la imposta di fabbricazione del 10 0/0.

La legge di bollo fin qui applicata concerneva unicamente gli scambi fatti nel Regno e per conseguenza le importazioni venivano solo colpite in quanto le Ditte estere importatrici avessero un legale rappresentante nel Regno.

Questa condizione di cose creava incertezze nella applicazione della tassa e lamentevoli sperequazioni.

Perciò si è provveduto a colpire anche le importazioni da chiunque fatte.

Le esportazioni fatte direttamente dai produttori e commercianti sono completamente esentate dalla tassa sugli scambi, come è anche al presente.

Sul punto delle esenzioni il progetto poco si discosta dall'attuale regime di scambio, quindi mantiene l'esenzione da tassa di scambi per i prodotti alimentari, per i combustibili e per i generi di monopolio.

Per il gas e per l'energia elettrica il progetto contiene una norma di radicale semplificazione disponendo per un unico tratta cnto di bollo con unica e bassa aliquota nei rapporti tra produttori e consumatori a qualsiasi titolo, tanto commercianti come privati.

Come forma di riscossione non si innova al sistema oggi vigente per gli scambi, e si mantiene quindi l'impiego delle marche doppie da annullarsi coi sistemi oggi in vigore, oltre l'uso del banco giro postale.

È però introdotto il sistema dell'abbonamento.

Questo viene reso obbligatorio per le materie soggette ad imposta di produzione perchè in questo caso lo Stato ha un sicuro mezzo di accertamento.

È invece facoltativo in confronto delle Società per azioni.

L'estensione che potrà avere la forma dell'abbonamento per la riscossione della tassa sugli scambi, e l'abolizione quasi totale della vigente tassa sulla vendita degli oggetti di lusso ai privati, sono circostanze che sconsigliano di prescrivere l'obbligatorietà dell'uso del perforatore per l'annullamento delle marche.

Tale uso infatti, già molto limitato col R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2001, e mai applicato per la resistenza opposta dalle Camere di commercio e dalle Associazioni commerciali non potrebbe essere imposto che a Ditte di non grande importanza per le quali lo stesso decreto 29 dicembre 1921 ammetteva la facoltatività.

Resta però libero a chiunque l'uso legale di tale mezzo d'annullamento.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e col Ministro per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1923 le tasse di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso e sugli scambi di che al decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive; le tasse di bollo sulle vendite delle gemme, gioielli e altri oggetti preziosi di che al decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670, e disposizioni anteriori; e l'imposta sulla produzione dei tessuti di lusso e guanti di che ai decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2165; 8 gennaio 1920, n. 8; 11 febbraio 1923; n. 293, sono sostituite a tutti gli effetti con la tassa generale di bollo sugli scambi.

Art. 2.

Dal 1° aprile 1923 è istituita la tassa di bollo su ogni scambio di materie greggie, di prodotti e di qualsiasi merce, fra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale e commerciale, quando non sia posto in essere mediante scrittura registrata con la tassa proporzionale di che all'art. 3, lett. *a*), della tariffa sulle tasse di registro.

Agli effetti dell'applicazione di questa tassa generale di bollo, sono comprese nella categaria degli industriali, commercianti ed esercenti tutte le persone fisiche, Società od altri Enti qualsiansi che, abitualmente od occasionalmente, acquistano o producono cose, per venderle o rivenderle, con o senza trasformazione di esse.

La parola *scambio* comprende ogni forma di trasferimento e cioè la compra-vendita, la permuta, il prestito di consumo, la cessione in pagamento, il deposito con addebitamento e la consegna di materie prime, prodotti o merci per essere ridotte in manufatti per conto dello stesso fornitore, quando per tale consegna si faccia luogo ad addebito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tassa istituita col precedente articolo, è fatto obbligo alle persone ed Enti di cui all'articolo stesso, di redigere e rilasciare per ogni scambio, all'atto della consegna o spedizione delle cose, regolare fattura, nota, conto od altro analogo documento, fatto in doppio esemplare, indicante il valore dello scambio. La tassa è dovuta ancorchè i detti documenti siano mancanti di sottoscrizione o il pagamento del valore sia dilazionato. Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sui libri di prima nota.

Tuttavia quando lo scambio abbia origine da contratti nei quali non sia indicato il preciso quantitativo delle cose vendute oppure non sia stabilito il prezzo di vendita, la tassa di scambio è dovuta al momento del rilascio delle fatture definitive; ed in ogni caso sulle ricevute rilasciate per pagamento di acconti. E' però fatto obbligo di redigere in doppio esemplare sia le note provvisorie di consegna che le fatture o ricevute di acconti.

Art. 4.

Le fatture, note e conti, nonchè le relative copie o doppi e altri documenti di che all'articolo precedente devono essere rispettivamente conservate tanto da chi le redige e spedisce quanto da chi le riceve, per un periodo di tre anni, ed essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari della finanza. La stessa prescrizione è

estesa alle fatture provenienti dall'estero e ai libri di prima nota.

Le fatture spedite e i relativi dupli, devono essere progressivamente numerate.

Le disposizioni del presente articolo sono aggiunte agli articoli 21 e 26 del vigente Codice di commercio.

Art. 5.

Tutte le persone ed Enti di cui all'art. 2 sono tenuti a dimostrare col possesso delle regolari fatture (o equivalente documento) riguardanti le cose esistenti nei rispettivi stabilimenti, opifici, magazzini e negozi, o che sono in viaggio per lor conto, e che non siano di lor propria produzione, l'effettuato pagamento della tassa di bollo sullo scambio.

Art. 6.

La tassa di bollo sullo scambio colpisce il prezzo dello scambio ed è dovuta tanto sugli scambi fatti nel Regno, quanto su quelli relativi a materie greggie, merci, prodotti od animali importati dall'estero. Per questi ultimi scambi se le fatture sono in valuta estera, agli effetti della applicazione della tassa il valore dello scambio deve computarsi in lire, sulla base del cambio medio ufficiale del giorno in cui ha luogo l'operazione di svincolo doganale, o del giorno di ricevimento nel caso di pacchi postali.

Sono esenti dalla tassa di bollo sugli scambi, le materie, prodotti, merci e beni mobili in genere esportati all'estero direttamente dai produttori, fabbricanti e negozianti, salvo l'obbligo di applicare sulle relative fatture la tassa di bollo nella misura stabilita con l'art. 43 della tariffa generale, allegato *A*, al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135 col massimo di centesimi cinquanta.

Sono pure esenti i prodotti e le merci in transito attraverso il Regno, o che, provenienti dall'estero, siano depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. All'uscita da questi ultimi si deve redigere regolare fattura con applicazione della tassa di scambio quando le merci vengano introdotte nel Regno.

Art. 7.

La tassa di bollo sugli scambi è stabilita nelle seguenti misure:

I.

Materie greggie, escluse quelle di lusso di che al successivo n. III.

Metalli in rottami, in pani od in lingotti, esclusi quelli di lusso di che al successivo n. III.

Calci, gessi e cementi.

Materiale laterizio e refrattario per uso edilizio.

Prodotti e concimi chimici, resine, ecc., di cui alle categorie XXXV, XXXVII, XXXVIII e XXXIX della vigente tariffa doganale.

Specialità medicinali, profumerie, vini spumanti e acque minerali in bottiglie di che ai Regi decreti-legge 28 dicembre 1922, n. 1671, e 21 agosto 1921, n. 1260, escluse *le profumerie sciolte* soggette alla tassa di che al successivo n. III.

Prodotti dell'industria agraria che non hanno subito alcuna lavorazione o trasformazione:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,10 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire L. 0,50, compresa l'addizionale.

II.

Altre merci, prodotti, manufatti e semilavorati, ed animali, eccettuate le materie e articoli di lusso di che al successivo n. III:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,20 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 1,00 compresa l'addizionale.

III.

Materie e articoli classificati di lusso, di cui alle tabelle allegati *A* e *B*:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, L. 0,40 compresa l'addizionale;

scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 2,00 compresa l'addizionale.

Le tasse indicate ai numeri I, II e III non si applicano sugli scambi o vendite d'importo non superiore alle L. 10.

La tassa di bollo sugli scambi è comprensiva di quella di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sulla fattura, nota o conto.

La quietanza rilasciata separatamente è soggetta alla tassa di bollo di che all'art. 43 della tariffa generale, allegato *A*, al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, col massimo di centesimi cinquanta, a condizioni che in detta quietanza siano richiamati gli estremi della fattura di scambio già bollata, e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore.

Art. 8.

La tassa di registro stabilita dall'art. 3, lett. *a)*, della tariffa sulle tasse di registro, è elevata a L. 2 per cento per le compre vendite fra commercianti di merci classificate di lusso di cui alle tabelle allegati *A* e *B*.

Art. 9.

La tassa di scambio del 2 % sugli oggetti classificati di lusso, è dovuta anche sulle vendite fatte dal fabbricante o produttore al consumatore sia direttamente che a mezzo di filiali, agenti, rappresentanti o mediatori; e quindi per tali vendite è obbligatoria la compilazione e rilascio della doppia fattura di cui all'art. 3.

Le tabelle delle materie e articoli classificati di lusso

possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze sentito il Ministro per l'industria e commercio.

Art. 10.

La tassa di bollo sugli scambi è a carico della parte debitrice, e si riscuote mediante marche da bollo doppie da applicarsi a cura della parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'effigie sovrana aderisca alla fattura, nota o conto destinato all'acquirente, mentre l'altra sezione deve apporsi sulla copia o duplo della fattura, o sul libro prima nota.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari. Quando si tratta di fatture provenienti dall'estero la tassa di scambio si riscuote mediante l'applicazione sulle fatture di entrambe le sezioni delle doppie marche, da annullarsi come sopra a cura del destinatario delle fatture, nel termine di tre giorni dal ricevimento di esse se il valore dello scambio è espresso in lire italiane, oppure nel termine di tre giorni dalla data dello svincolo doganale o dalla data di ricevimento del pacco postale se il valore è espresso in valuta estera.

Il credito rappresentato dalle tasse di bollo sugli scambi pagate dal venditore, è privilegiato a sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Art. 11.

Quando la tassa di scambio sia di importo superiore a lire mille deve essere corrisposta mediante versamento a mezzo di un ufficio postale sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto, o mediante banco giro postale (servizio dei conti correnti ed assegni postali) da effettuarsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio; segnando sulla fattura e relativa copia o libro prima nota, le caratteristiche del versamento all'ufficio postale o del banco giro spedito in pagamento della tassa di bollo dovuta.

Per le fatture provenienti dall'estero il versamento deve farsi non più tardi del termine stabilito nel terzo comma del precedente articolo.

Nel versamento alla posta o sul banco giro devonsi indicare gli estremi dello scambio (cioè: oggetto e data dello scambio, valore del medesimo e nome e cognome dei contraenti).

In caso di ritardo si incorre nella sovratassa del 12 per cento.

Le ricevute della posta o le matrici del banco giri devono essere conservate per un periodo di tre anni ed esibite ad ogni richiesta dei funzionari o degli agenti della finanza.

Art. 12.

Per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione la tassa di bollo sugli scambi all'uscita dalle fabbriche sotto il controllo della finanza, a datare dal 1° luglio 1923 verrà riscossa esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni. Frattanto deve essere corrisposta nelle forme stabilite dagli articoli 10 e 11.

Le modalità per la stipulazione delle dette convenzioni obbligatorie, verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di autorizzare convenzioni di abbonamento per il pagamento delle tasse sugli scambi dovute da Società per azioni; ha pure facoltà di autorizzare convenzioni d'abbonamento con Ditte inscritte per l'imposta sulla ricchezza mobile con un reddito imponibile non inferiore a L. 20.000.

Art. 13.

Sono esenti dalla tassa di bollo gli scambi:

a) di prodotti alimentari di prima necessità, e cioè:

frumento, grano turco, orzo e riso, e sottoprodotti della loro lavorazione (crusche, cruschelli, farinetta da foraggio, lolla e pula di riso);

farine e semolini;

pane;

paste alimentari comuni;

ortaggi (compresi i legumi secchi), anche conservati al naturale, in salamoia o nell'aceto;

frutta, fresche e secche;

conserve di pomodoro comunque preparate;

carne, fresca, congelata ed in scatole;

estratti di carne;

brodi condensati, liquidi od in dadi, e condimenti per brodi e minestre;

pesci, freschi, secchi, salati, marinati, sott'olio, in scatole od altri recipienti;

uova;

latte, fresco e condensato, anche con zucchero, in scatole, e latte essiccato;

burro e suoi surrogati (burro artificiale);

ricotta e altri latticini;

formaggio;

salumerie;

lardo, strutto ed altri grassi alimentari;

olio di oliva ed altri olii alimentari;

olive, anche secche o in salamoia;

semi oleosi;

aceto (escluso quello in bottiglie);

zucchero e melazzo;

caffè e surrogati del caffè;

b) di combustibili (compresi il petrolio e la benzina), di sapone da bucato, liscive ed assimilati;

c) di acqua per irrigazione o forza motrice, o di acqua potabile;

d) di generi di monopolio dello Stato;
e) di gas ed energia elettrica.

Le fatture, note e conti relative agli scambi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) esentati come sopra, in quanto si tratti di operazioni concluse fra produttori, commercianti ed esercenti per conto del loro esercizio industriale e commerciale e di operazioni concluse fra produttori, commercianti ed esercenti, con lo Stato, le Provincie, i Comuni ed altre pubbliche Amministrazioni ed Enti morali, devono avere nei rapporti del bollo il trattamento stabilito dall'art. 43 della tariffa generale allegato *A* del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, col massimo di centesimi cinquanta.

Le fatture, note e conti riguardanti somministrazioni di gas e di energia elettrica di cui alla lettera *e*) anche nei rapporti cogli industriali, commercianti ed esercenti sono soggette alla tassa proporzionale di bollo di che all'art. 13 (articolo 43 *bis* e 46) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167. Questa tassa deve essere dai produttori corrisposta alla finanza a datare dal 1° luglio 1923, esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento a norma del primo comma del precedente art. 12. Frattanto viene applicata con le forme di che ai precedenti articoli 10 e 11.

Art. 14.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli è punita con le seguenti pene pecuniarie:

a) di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di lire 5 per ciascun scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

b) di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di lire 10 per ciascun scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

c) di lire 10 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti;

d) di lire 25 per ogni altra infrazione.

Le contravvenzioni vengono accertate mediante processo verbale con le norme stabilite dagli articoli 62 e 63 del testo unico delle leggi sul bollo.

Per la definizione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto resta in vigore l'art. 19 del decreto legge 26 febbraio 1920, n. 167, salve le norme che verranno in seguito emanate in rapporto alla competenza.

Art. 15.

Al pagamento delle penali stabilite dal precedente articolo sono tenute solidalmente le parti contraenti e i loro dipendenti.

Art. 16.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni al disposto dei precedenti articoli, nel caso di recidiva o di gravi infrazioni, l'intendente di finanza, può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a trenta giorni.

Art. 17.

Per le contravvenzioni riguardanti le tasse di bollo sugli scambi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi per la ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore.

Art. 18.

Gli esercenti di alberghi o pensioni hanno l'obbligo di presentare all'ufficio del registro la denuncia delle persone che alloggiano, le quali vi esercitino il commercio di oggetti classificati di lusso, o che vi tengano esposizione degli oggetti stessi.

La denuncia indicante il genere del commercio esercitato deve essere presentata non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo del commerciante.

In caso di ritardo o di omessa denuncia, l'esercente l'albergo o pensione incorre nella pena pecuniaria di lire cinquecento.

Art. 19

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, espressamente abilitati, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, hanno facoltà di accedere negli esercizi industriali e commerciali, e di procedere agli esami delle prime note, delle copie o duplicati delle fatture spedite, non chè delle fatture ricevute.

L'accertamento delle contravvenzioni può essere fatto anche dai Reali carabinieri

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale di cui al decreto-legge 28 dicembre 1922, numero 1675, e modificazioni successive.

Art. 20.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito l'aggio del due per cento sull'importo delle marche da bollo dopp'e che essi prelevano direttamente dall'Ufficio del registro della loro residenza, semprechè tale importo non sia volta per volta inferiore a lire cinquemila.

Lo stesso aggio del due per cento è stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Art. 21.

Le tasse stabilite con gli articoli 7 e 8 del presente decreto-legge sono comprensive della addizionale. Nessun rimborso compete per l'addizionale pagata sulle marche « lusso e scambi » vendute dagli uffici del registro a tutto il 31 marzo 1923 a prezzo comprensivo di tassa e addizionale.

I detentori di marche « lusso e scambi », di taglio non inferiore a L. 1 e per un importo non inferiore a L. 1000, sono però ammessi ad ottenerne il cambio con altri valori di equivalente importo a condizione che ne facciano richiesta agli uffici del registro non oltre il 31 marzo 1923.

Art. 22.

È concesso ai fabbricanti di tessuti di lusso e guanti il rimborso dell'ammontare delle marche-valore acquistate precedentemente all'attuazione del presente decreto per il pagamento dell'imposta di fabbricazione, ed ancora riunite in fogli interi od in mezzi fogli, purchè gli interessati ne effettuino entro il 30 giugno 1923, la consegna agli uffici del registro, presentando analoga domanda.

Al rimborso di cui trattasi deve essere provveduto dalle intendenze di finanza nei modi e con le forme prescritte per la restituzione delle imposte di fabbricazione indebitamente percette.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto, che devono entrare in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, salva l'osservanza dei termini espressamente stabiliti, sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 10 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.
TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato A.

Tabella delle materie e articoli di lusso soggetti alla tassa di scambio del 2 per cento.

(Sono esenti da tassa gli scambi e le vendite fino a lire dieci).

Ambra e suoi lavori.

Automobili: automobili di potenza-tipo superiore ai 25 cavalli per trasporto di persone (chassis e carrozzerie) escluse le autoambulanze e gli automobili per servizi autorizzati dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Avorio e suoi lavori.

Gemme: pietre preziose e perle, tanto allo stato greggio che lavorate ed i coralli lavorati.

Guanti di pelle.

Merletti, pizzi e tulli, e lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli.

Metalli preziosi: oro, argento e platino; lavori in oro, in argento o platino, e articoli con parti o guarnizioni d'oro, d'argento o di platino.

Pelliccerie: pelli da pellicceria confezionate o non compresi gli articoli con parti o guarnizioni in pellicceria.

Pianoforti: eccettuati quelli verticali di altezza non superiore a m. 1.38.

Piume e lavori con piume.

Profumerie sciolte, cioè non contenute in scatole, pacchetti, bottiglie, vasi ed altri involucri o recipienti, non soggette alla tassa speciale di bollo sulle profumerie di che all'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1671.

Ricami a mano, e lavori o confezioni con ricami a mano.

Seta: seta lavorata, compresi i cascami lavorati e la seta artificiale; prodotti e lavori contenenti seta in qualsiasi quantità, anche se artificiale. Sono esclusi i bozzoli e la seta greggia (semplice, addoppiata o torta), i cascami pettinati e filati, soggetti al trattamento dei prodotti dell'industria agraria e delle materie greggie.

Tappeti orientali e imitazioni a nodi.

Tartaruga e suoi lavori.

Allegato B.

Tabella dei mobili classificati di lusso soggetti alla tassa di scambio del 2 per cento quando il prezzo supera quello sottoindicato.

Per camere da letto:

Letto a 1 persona, L. 1500.
Letto a 2 persone, L. 2500.
Comodini con alzata L. 400.
Comò con alzata, L. 2000.
Armoire ad una anta, L. 2000.
Armoire a due ante all'inglese, L. 3000.
Armoire a tre ante, L. 5000.

Per camere da pranzo:

Buffet, L. 3500.
Controbuffet, L. 3000.
Tavola allungabile, L. 1500.
Sedia imbottita o incannata, L. 300.

Per salotto:

Canapè imbottito in bianco o incannato, L. 1200.
Poltrona id. id., L. 600.
Sedia id. id., L. 300.
Tavolo, L. 500.
Consolle con cornice per specchio o vetrina, L. 1500.

Diversi:

Secrétaires, lavabi e mobili da toletta con cornice per specchi, chiffonnière, guardarobe a più di 2 ante, scrivanie, librerie, argentiere, cristalliere, divani, canapè ed ottomane imbottite o comunque ricoperte, L. 2000.
Guardarobe a due ante, armadi da dispensa, panadore, credenze, servante (étagères per camere da pranzo), dormeuses e poltrone imbottite o comunque ricoperte, L. 1000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro segretario di Stato per le finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 551, che approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè.

SIRE!

Il decreto-legge che viene sottoposto alla firma di Vostra Maestà, è preordinato principalmente allo scopo di semplificare il regime tributario delle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, trattorie, ristoranti, che sono ora soggetti alla tassa di bollo sul lusso, nonchè delle note e conti dei caffè, delle osterie ed altri simili esercizi, unificando e riducendo le aliquote di tassa, ed introducendo, accanto al vigente sistema di riscossione della tassa con l'applicazione di marche, quello della percezione in abbonamento.

L'applicazione delle vigenti aliquote ha dato luogo a gravi complicazioni ed incertezze in causa principalmente della addizionale.

Gli esercenti hanno fatto presenti le difficoltà che essi incontrano per la riscossione della tassa in confronto dei clienti, specie se stranieri, per il fatto che le marche ora in vendita non portano alcun distintivo per l'addizionale e la perdita del tempo e la possibilità di errori che ad essi crea l'applicazione sui conti di marche differenti.

A togliere tali lagnanze e proteste non prive di fondamento, provvede il progetto di decreto-legge che distingue gli alberghi locande e pensioni in categorie e stabilisce per ogni categoria una percentuale unica di tassa, comprensiva anche dell'addizionale, cioè:

a) alberghi, locande e pensioni di lusso ed extra:
Tassa di L. 8 per ogni 100 lire:

b) alberghi, locande e pensioni di 1ª e 2ª categoria:
Tassa di L. 4 per ogni 100 lire;

c) alberghi, locande e pensioni delle altre categorie, oppure non classificati:
Tassa di cent. 50 per ogni 100 lire

Le dette tasse potranno essere corrisposte mediante l'applicazione di marche oppure col sistema dell'abbonamento, determinando in questo caso l'ammontare della tassa in somma fissa annuale, da corrispondersi all'esercente su ogni camera in relazione alla capacità delle stanze ed ai prezzi praticati.

Per il pagamento mediante marche delle tasse dell'8 o del 4 per cento sui conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso od extra e di prima e seconda categoria, verranno istituite apposite marche doppie «Alberghi», ciò che permetterà di controllare il gettito delle tasse anzidette.

Il pagamento della tassa sui conti degli altri alberghi, locande e pensioni, continuerà ad essere fatto con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa di lusso e scambi.

Ancor più notevole semplificazione sarà poi determinata, a partire dal 1° luglio 1923, dalla proposta soppressione, da tale data, della speciale tassa turistica di che al R decreto 4 maggio 1920, n. 676 (art. 8 dello schema).

Per le note e conti dei ristoranti e trattorie il proposto schema di decreto stabilisce le tasse come segue, conglobando nelle nuove aliquote l'addizionale:

a) ristoranti, trattorie di lusso od extra, comprese le vetture dei treni celeri di lusso:
Per qualunque importo, a persona L. 1;

b) ristoranti e trattorie di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie o non classificati, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi ai caffè birrerie, latterie, circoli e clubs:
Per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone, tassa cent. 20;
Quando il conto supera L. 20, oltre la tassa fissa di centesimi 20, per ogni persona cent. 30.

Si ha ragione di ritenere che la semplificazione delle aliquote di tassa, potrà produrre non perdita ma beneficio per l'erario, in quanto eliminerà l'incentivo alle evasioni che ora si verificano in larga scala a causa principalmente della elevatezza delle attuali aliquote.

Inoltre la diminuzione delle aliquote è compensata dalla inclusione, agli effetti della tassa dei ristoranti e trattorie annessi ai caffè, birrerie, latterie, circoli e clubs, i cui conti sono attualmente soggetti alle minime tasse fisse di bollo stabilite dall'articolo 6, lettera *E* del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

Per le note e conti dei caffè, birrerie, latterie ed osterie, l'unito schema di decreto unifica anzitutto la misura della tassa, stabilendola in centesimi 10 qualunque sia la popolazione del Comune in cui il conto viene emesso e stabilisce poi l'obbligo della bollazione preventiva dei relativi foglietti non più per quadrimestri, ma per anno solare, determinando il consumo minimo obbligatorio dei foglietti bollati per ciascun esercente a seconda della categoria cui è assegnato il suo esercizio.

Anche per le note e conti degli esercizi di cui si tratta lo schema di decreto dà facoltà all'Amministrazione finanziaria di ammettere gli esercenti a corrispondere le relative tasse di bollo, anzichè con l'impiego dei foglietti preventivamente bollati, mediante convenzione di abbonamento annuale.

A modificazione poi dell'art. 2 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1674, l'art. 7 del decreto-legge riduce in equa misura le pene pecuniarie per le contravvenzioni sui conti dei caffè e delle osterie.

Il progetto è tale da assicurare non solo che non vi sarà perdita sul provento attuale ma da rendere possibile e agevole la repressione delle molte evasioni che oggi si lamentano.

Difatti le semplificazioni introdotte faciliteranno così la applicazione come la vigilanza, e non è azzardato prevedere che in non lungo volgere di tempo si raggiungerà un aumento molto sensibile.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal giorno 1° aprile 1923 le tasse di che alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 6 e *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, sono sostituite dalle tasse stabilite con la tariffa annessa al presente decreto.

Restano in vigore le disposizioni dei citati articoli e quelle in essi richiamate, comprese le disposizioni degli articoli 81 ad 87 del testo unico della legge di bollo e le disposizioni degli articoli 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, e successive, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto, salve le disposizioni che verranno in seguito emanate in rapporto alla competenza per la definizione delle contravvenzioni.

Art. 2.

Il consumo minimo per anno solare dei foglietti bollati per gli esercizi pubblici indicati al n. 3 dell'allegata tariffa è stabilito per ciascun esercente obbligato ad usarli, nelle seguenti misure:

Esercizi di I classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 6000), foglietti n. 12.000.

Esercizi di II classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 3000, ma non a L. 6000), foglietti n. 7200.

Esercizi di III classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 1000, ma non a L. 3000), foglietti n. 6400.

Esercizi di IV classe (iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto fino a L. 1000), foglietti n. 3200.

Esercizi di V classe, aventi un reddito inferiore al minimo tassabile e circoli e clubs, foglietti n. 300.

La bollazione preventiva del numero minimo di foglietti stabilito come sopra può essere richiesta dagli esercenti per intero al principio dell'anno, oppure anche frazionatamente nel corso dell'anno; ma in questo caso le singole richieste non possono mai essere fatte per meno di 100 foglietti ciascuna.

Art. 3.

Per gli esercizi che iniziano la loro attività durante l'anno il numero minimo di foglietti predisposti per note e conti da bollare nell'anno dell'apertura, viene stabilito proporzionalmente al tempo dell'esercizio durante l'anno.

Art. 4.

Gli esercenti che durante l'anno abbiano chiesto la bollazione di un numero di foglietti inferiore a quello minimo stabilito per il loro esercizio, saranno tenuti al pagamento della differenza di tassa nel termine di giorni 20 a decorrere dalla fine di ciascun anno. Il pagamento della tassa complementare costituita dalla detta differenza non darà diritto ad ottenere la bollazione di un corrispondente numero di foglietti predisposti per note e conti.

Il ritardo nel pagamento della tassa complementare anzidetta è punito con l'applicazione di una soprattassa uguale al 12 per cento della tassa complementare dovuta.

Art. 5

Agli esercenti di alberghi, locande e pensioni e di ristoranti e trattorie di che agli articoli 1 e 2 dell'annessa tariffa, è attribuito l'aggio del due per cento sull'importo delle marche doppie che essi prelevano direttamente dall'Ufficio del registro della loro residenza, sempre che tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 5000.

Art. 6.

Per i conti e note di che al n. 2 dell'annessa tariffa che vengono sottoposti a tassa mediante punzone è accordata la riduzione del 10 per cento sull'importo della tassa.

La stessa riduzione del 10 per cento è accordata per i conti e note di che al n. 3 della tariffa anzidetta, sottoposti a tassa presso gli uffici del registro marche o punzone.

Art. 7.

Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punita con le seguenti pene pecuniarie:

Alberghi e ristoranti contemplati dagli articoli 1 e 2 della tariffa annessa al presente decreto.

	Negli esercizi di lusso ed in quelli di 1ª e 2ª categoria	Negli altri esercizi	In qualsiasi esercizio
Per ogni conto senza bollo o con bollo insufficiente	Cinque volte la tassa non pagata col minimo di L. 10	Cinque volte la tassa non pagata col minimo di L. 5	—
Per ogni falsa indicazione del numero delle persone o per ogni artificiosa suddivisione	Dieci volte la tassa non pagata col minimo di L. 20	Dieci volte la tassa non pagata col minimo di L. 10	—
Per ogni documento non conservato	Lire 12	Lire 6	—
Mancata affissione del prescritto cartello negli esercizi	—	—	L. 30
Per ogni altra infrazione	—	—	L. 25

Osterie, caffè ed altri esercizi contemplati dall'art 3 della tariffa annessa al presente decreto

Per ogni conto senza bollo:

Circoli e Clubs; Esercizi inscritti sui ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore a L. 6000; Esercizi id. fra L. 3000 e L. 6000; Esercizi id. fra L. 1000 e L. 3000	L. 10
Esercizi id. fino a L. 1000; Esercizi aventi un reddito inferiore al minimo tassabile	L. 5

Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1923 la tassa turistica devoluta a favore dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche di che al R. decreto 4 maggio 1920, n. 676, emanato in virtù del R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610, è soppressa.

La relativa contabilità speciale sarà chiusa dagli uffici del registro la sera del 30 giugno 1923.

Art. 9.

Fino a quando non vengono poste in vendita le marche doppie lusso e scambi sovrastampate con la parola « Alberghi », le tasse di che all'art. 1 della tariffa annessa al presente decreto possono essere soddisfatte con la applicazione delle comuni marche doppie lusso e scambi.

Art. 10.

È data facoltà al Ministro delle finanze di disporre, su richiesta degli esercenti, la riscossione in modo virtuale delle tasse di che all'art. 1 della tariffa annessa al presente decreto, determinando le tasse medesime in somma fissa annuale da corrispondersi dall'esercente su ogni camera in relazione al numero delle stanze ed ai prezzi praticati.

E' pur data facoltà al Ministro delle finanze di disporre, su richiesta degli esercenti, la riscossione in modo virtuale delle tasse di che all'art. 3 della tariffa anzidetta in somma fissa annuale, in base al consumo medio effettivo degli anni precedenti ed agli altri elementi di valutazione che verranno raccolti dalle Intendenze di finanza.

L'autorità di pubblica sicurezza ed i Comandi della R. guardia di finanza, a richiesta degli intendenti di finanza, contribuiranno coi mezzi a loro disposizione per la giusta determinazione delle predette somme fisse annuali.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
TEOFILO ROSSI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

TARIFFA delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, ristoranti e caffè.

Articoli della tariffa	ESERCIZI	Tasse di bollo comprensive della addizionale: proporzionale per 100 lire	graduata	fissa	*Norme per la liquidazione e riscossione delle tasse*
1	Alberghi, locande e pensioni:	Lire	Lire	Lire	La tassa deve essere liquidata ed applicata sull'intero importo della nota o conto, comprendendo nell'imponibile anche le spese di riscaldamento e telefono
	a) di lusso;	8 —	—	—	Allorchè la cifra della tassa liquidata presenta una frazione di dieci centesimi di tassa, questa frazione è abbandonata
	b) di prima o di seconda categoria;	4 —	—	—	La tassa per ogni conto non può mai essere inferiore a centesimi 10 La cifra della tassa, da indicarsi sulla nota o conto deve corrispondere con precisione al valore impresso su le marche da bollo applicate in conformità al comma seguente Il pagamento della tassa deve farsi con apposite marche doppie « Alberghi » da apporsi sulle note e conti a madre e figlia, da annullarsi con perforatore o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca. La sezione recante la effige sovrana deve restare aderente alla figlia Le matrici delle note e conti devono conservarsi per anni tre
	c) altri alberghi, locande e pensioni	0 50	—	—	Il pagamento della tassa deve farsi nel modo stabilito alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa lusso e scambi
2	Ristoranti e trattorie:				Il pagamento della tassa deve farsi nel modo stabilito alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente tariffa, con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa lusso e scambi. La tassa può essere corrisposta anche con punzone Le matrici delle note e conti devono conservarsi per tre anni
	a) qualificati di lusso ed extra comprese le vetture ristorante dei treni celeri di lusso:				
	per qualunque importo, a persona	—	1 —	—	
	b) assegnati alla 1ª e 2ª categoria, ed alle altre categ. o non classificati, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi a caffè, birrerie, latterie e ristoranti dei circoli e clubs:				
	per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone	—	—	0 20	
	quando il conto supera L. 20, oltre la tassa fissa di centesimi venti:				
	per ogni persona	—	0 30	—	
	c) vetture-ristorante dei treni diversi da quelli celeri (di lusso):				
	per ogni conto di importo non superiore a lire 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone	—	—	0 20	
	quando il conto supera lire 20 a persona:				
	per ogni persona	—	0 40	—	
3	Caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs:				Per gli esercizi di che al numero 3 della presente tariffa resta fermo l'obbligo della bollazione preventiva presso gli uffici del registro con marche o punzone, salva la facoltà dell'abbonamento annuale.
	per note e conti d'importo non inferiore a lire una	—	—	0 10	

NOTE.

1. Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars annessi agli alberghi, locande e pensioni quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta, devono soddisfare la tassa di bollo in conformità all'art. 2 della presente tariffa. Lo stesso trattamento va fatto in confronto delle persone accedenti ai detti ristoranti e bars le quali non siano alloggiate nell'albergo, locanda o pensione.

2. E' in facoltà del Ministro delle finanze di concedere che le note e conti rilasciati dagli esercenti di alberghi e pensioni al nome dei membri del Corpo diplomatico e del Corpo consolare di carriera ospitati in detti alberghi e pensioni e accreditati presso la R. Corte o presso la Santa Sede, compresi i membri esteri dell'Istituto internazionale di agricoltura, non vengano assoggettati alle tasse di che all'art. 1 della presente tariffa, ma semplicemente all'ordinaria tassa di quietanza.

3. Chi paga il conto di ristorante o trattoria alla fine della settimana o del mese, o ad altro periodo, deve soddisfare le tasse di che al n. 2 della presente tariffa in ragione di ogni pasto o di ogni consumazione.

4. La classificazione degli alberghi, locande e pensioni e dei ristoranti e trattorie è approvata con decreto del Ministro delle finanze su proposta dei prefetti, sentiti gli intendenti di finanza. Fino a quando non venga eseguita una nuova classificazione, le tasse si riscuoteranno in base alla classificazione ora esistente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro segretario di Stato per le finanze
DE STEFANI.

Relazione e Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per **l'industria** e commercio **a** Sua Maestà il Re in **seduta** del **15** marzo **1923** **sul** decreto-legge che **limita** l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori **al 30 giugno** 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società **in** liquidazione.

SIRE!

Il dissesto di alcuni Istituti di credito, e specialmente quello di uno dei maggiori di tali Istituti, indusse a suo tempo il Governo ad emanare una serie di provvedimenti i quali, derogando alle ordinarie norme del Codice di commercio, permettessero di evitare la dichiarazione di fallimento e consentire ai creditori di conseguire una maggiore percentuale dei loro crediti.

A questo scopo, tra l'altro, col R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289, fu stabilito che, con l'approvazione del concordato, potessero le Società dissestate essere messe in liquidazione, soggiungendosi che, in tal caso, i sindaci sarebbero nominati dal tribunale.

Presentati al Parlamento per la conversione in legge, il Senato del Regno, nella seduta del 5 luglio 1922, pure approvando i varii provvedimenti emessi dal Governo, propose di modificare la disposizione ora ricordata nel senso che i sindaci, anzichè dal tribunale, fossero nominati dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

La Camera dei deputati, alla quale subito dopo nella seduta del 7 luglio fu presentato il progetto di conversione in legge dei provvedimenti così modificati dal Senato, non ha avuto possibilità di occuparsene; e pertanto la modificazione introdotta dal Senato non ha, finora, conseguito l'adesione dell'altro ramo del Parlamento.

Se non che il fatto stesso che la modificazione fu proposta ha reso possibile, nella pratica, che si sollevassero dubbi sulla validità degli atti compiuti dai sindaci che erano stati nominati dal tribunale e sulla legalità della loro permanenza nell'ufficio, dubbi che trovano riscontro anche in alcune decisioni giudiziali.

Per eliminare tali dubbi, rendendo omaggio nel tempo stesso alla volontà del Senato, si rende opportuno un nuovo provvedimento di carattere legislativo, il quale dia immediata attuazione a quanto il Senato propose, autorizzando il Ministro delle finanze a procedere subito alla nomina dei sindaci, i quali dovranno sostituire coloro che furono nominati dal tribunale, e dichiari esplicitamente che questi ultimi cesseranno dal loro ufficio solo allo scadere del quindicesimo giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Cadranno così i dubbi sulla validità degli atti da essi compiuti fino a questa data.

L'urgenza del provvedimento sta anche nel fatto che, nelle condizioni attuali, mancherebbe l'organo competente per la surrogazione, che apparisse necessaria, dei sindaci già nominati dal tribunale o dei dimissionari.

Il Senato del Regno propose inoltre di limitare l'applicazione dei provvedimenti speciali che furono emessi dal Governo ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923. In realtà si tratta di provvedimenti del tutto eccezionali che si allontanano notevolmente dalle norme ordinarie del Codice ed ebbero occasione dalle straordinarie contingenze suaccennate.

Non vi è quindi ragione perchè essi continuino ad ingombrare la nostra legislazione ora che il periodo di crisi pericolosa per i nostri Istituti di credito può considerarsi sorpassato.

E quindi anche per questa parte il nuovo provvedimento dispone, in conformità del voto del Senato, le proposte del quale vengono così ad avere fin da ora piena ed integrale attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio, sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923.

Art. 2.

La nomina dei sindaci delle Società in liquidazione,

nel caso indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289, è fatta dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Quando si tratti di Società già messe in liquidazione, i sindaci nominati dal tribunale in conformità del decreto-legge sopra menzionato cessano dal loro ufficio allo scadere di quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Entro il detto termine il Ministro delle finanze provvederà alla loro surrogazione od alla loro conferma a norma della disposizione del primo comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 540, che reca disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale per i contratti da stipulare dal Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla stipulazione dei contratti per gli acquisti, le forniture e quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, si procederà, di regola, mediante licitazione privata.

Art. 2.

I progetti di contratti di cui al precedente articolo saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le L. 500.000.

Il Consiglio di Stato esprimerà il suo avviso, tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti da esso eventualmente richiesti.

Art. 3.

Ove, per la natura della prestazione o per ragioni di urgenza o di altra indole, non si possa seguire la procedura di cui all'art. 1 del presente decreto, i contratti potranno stipularsi a trattativa privata.

Delle cause per cui si addiviene alla trattativa privata si farà constare mediante decreto autorizzativo del Ministro delle finanze.

Il progetto di contratto sarà, in tali casi, comunicato al Consiglio di Stato per il parere, ai sensi del precedente art. 2, quando l'importo previsto superi le L. 150.000.

Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato ha facoltà di eseguire in economia, quando ne ricorra il bisogno, servizi inerenti alle proprie attribuzioni, entro il limite di spesa di L. 50.000

Art. 5.

Nei casi in cui sorga la necessità di apportare ad un contratto in corso di esecuzione, non esaminato dal Consiglio di Stato, mutamenti ed aggiunte per un importo che ecceda il quinto dello ammontare e tale che elevi la spesa complessiva oltre i limiti per i quali è prescritto il parere ai sensi degli articoli 2 e 3, dovrà essere previamente sentito il detto consesso.

Se l'eccedenza, di cui al comma precedente, fu accertata all'atto della liquidazione del contratto, gli atti relativi devono comunicarsi al Consiglio di Stato prima del pagamento finale.

Dovranno parimenti comunicarsi gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, preveduta in una somma inferiore a L. 50.000, venga nel fatto a superare tale somma.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 535, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il D. L. 9 febbraio 1919, n. 112, e il decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097, relativo ai poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato si intende sospesa la istituzione degli organi giurisdizionali creati col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112

Rimane convalidata l'attività giurisdizionale che le Commissioni predette hanno finora ininterrottamente esercitato, in luogo degli organi giurisdizionali su indicati, secondo le norme menzionate nel citato decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097.

Tali Commissioni continueranno ad esercitare i loro poteri, in sostituzione degli organi giurisdizionali creati col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, fino a che non sia diversamente provveduto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed areonautici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 122;

Visto il decreto dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina in data 12 luglio 1921 col quale venivano fissate le indennità mensili di residenza agli addetti militari, navali e areonautici;

Considerata la necessità di ridurre alcune di tali indennità per ragioni di economia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° aprile 1923 saranno ridotte di un decimo le indennità giornaliere e le indennità di residenza mensili stabilite dal Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122, e dal decreto del Ministero della guerra e marina in data 21 luglio 1921 per gli addetti militari, navali ed areonautici residenti in paesi a valuta più apprezzata della lira carta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Decreto Ministeriale che nomina la Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la proposta degli Istituti di emissione; dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della locale Borsa merci;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 31 gennaio 1923, n. 33:

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1923 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo.
2. Solari dott. Ferdinando, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Moro Tommaso, scelto dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione.
4. Alberti comm. Giovanni;
5. Berninzone cav. Ernesto;
6. De Albertis cav. Luigi Maria;

7. Pedemonte Lorenzo;
proposti della Camera di commercio di Genova.
Membri supplenti:
1. Masnata Eugenio;
2. Zunino Bernardo;
3. Della Grisa Francesco;
proposti dalla Camera di commercio di Genova.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Roma 16 marzo 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune, di Staffolo, in provincia di Ancona, sono state, con decreto odierno, estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 delle leggi antifillosseriche, e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1039 circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette

Disposizioni nel personale dipendente:

ELENCO degli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette collocati o confermati in aspettativa:

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1922:

Lucano Ilario, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 27 ottobre 1922 a tutto il 31 gennaio 1923.

Scognamiglio Edoardo, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 3 novembre a tutto il 4 dicembre 1922.

Zanna Michele, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 12 novembre 1922 a tutto l'11 gennaio 1923.

Pieralli Giuseppe, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1922 al 31 maggio 1923.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1922:

Mancini Armando, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° a tutto il 31 dicembre 1922.

MINISTERO DELLE FINANZE

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Rettifiche d'intestazione. **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 28.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5,0	111526	155 —	*Roll Alfonso* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Aurelia* fu Alfonso, ved. *Roll*, dom. a Messina	*Rol Alfonso-Antonio* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre, Lo Re *Amalia* fu Alfonso, ved. *Rol* dom. a Messina
»	111527	155 —	*Roll Giacomina* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Amelia* fu Alfonso, ved. *Roll* dom. a Messina	*Rol Giacomina-Alessandra* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Lo Re *Amalia* fu Alfonso ved. *Rol* dom. a Messina
» » » »	197797 172018 172019 197796	10 — 135 — 45 — 30 —	Candioto Giovanni fu *Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Mascari Chiara di Francesco, ved. Candioto, domic. a Termini Imerese (Palermo), con usufrutto vitalizio a Mascari Chiara di Francesco, ved. di Candioto *Pietro* dom. a Termini Imerese. N. B. — L'ultima rendita è libera da usufrutto	Candioto Giovanni fu *Ignazio-Pietro* ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Mascari Chiara di Francesco, ved. di Candioto *Ignazio-Pietro* ecc. come contro. N. B. — L'ultima rendita è libera da usufrutto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 febbraio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

INSERZIONI

(3ª pubblicazione).

Società italiana per le Strade ferrate meridionali

Società anonima

SEDENTE IN FIRENZE

Capitale L. 240.000.000 interamente versato

Smarrimento di titoli nominativi

Si dichiara smarrito il titolo nominativo n. 1012 d'inscrizione per n. 50 azioni sociali, godimento dal 1° gennaio 1921, emesso il 15 giugno 1921, a nome del sig. Testore cav. Sebastiano fu Giovanni, domiciliato a Lavriano, e si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni o sianvi altri impedimenti, si farà luogo all'emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito, il quale rimarrà nullo e di niun valore.

Il direttore generale.

12095 — A pagamento.

Società anonima " Dal Semolina "

Capitale sociale L. 200 000

Milano — Via Beccaria, num. 3

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della Società anonima « Dal Semolina » sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 11 aprile 1923, ore 14, presso la sede sociale in Milano, via Beccaria, n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti a sensi dell'art. 146 Codice commercio compresa la eventuale messa in liquidazione della Società.
2. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

11985 — A pagamento.

Società Italiana Veicoli Elettrici

S. I. V. E.

Anonima

Sede in Milano

Capitale L. 400.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 15 aprile 1923, ore 15, in Milano, in un locale della Società generale italiana trasporti autoelettrici, via Felice Casati n. 32, gentilmente concesso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modificazione allo statuto.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale in Milano entro il giorno 9 aprile 1923.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno successivo, stesso luogo ed ora.

Milano, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12168 — A pagamento

Società Italiana Ernesto De-Angeli

per l'industria dei tessuti stampati

Anonima - Sedente in Milano

Emissione di n. 10.000 nuove azioni da L. 250

AVVISO

per l'esercizio del diritto di opzione

Si avvertono i signori azionisti che, secondo la notizia già datane all'assemblea del giorno 18 corrente, e dall'assemblea stessa approvata, il Consiglio d'amministrazione ha deliberato di procedere alla emissione di 10.000 nuove azioni da L. 250 cadauna e così per il complessivo importo di L. 2.500.000, a valere sull'aumento di capitale di L. 7.500.000 deliberato dall'assemblea del giorno 20 marzo 1921 e confermato dalla successiva assemblea del giorno 26 marzo 1922 come dai relativi verbali debitamente omologati dal tribunale e trascritti presso la cancelleria del tribunale stesso il primo il 14 aprile 1921, n. 2408 ed il secondo il 4 maggio 1922, n. 348.

Le nuove azioni sono emesse alla pari con godimento dal 1° gennaio 1923 e saranno date in opzione agli attuali azionisti, in ragione di una azione nuova per ogni 13 azioni da essi possedute.

L'opzione dovrà essere esercitata nel termine dal 26 marzo al 25 aprile 1923 mediante dichiarazione da presentarsi alla sede della Società o presso la Banca commerciale italiana ed il Credito italiano sedi di Milano, accompagnata dalle azioni elencate in apposita distinta in doppio esemplare firmata dal presentatore.

Le azioni presentate saranno immediatamente restituite previa apposizione di apposita stampiglia constatante l'esercitata opzione.

Per ogni azione singola o che non basti a formare colle altre insieme presentate un gruppo completo di 13 azioni sarà rilasciato un buono di opzione.

Tredici buoni d'opzione daranno diritto ad una azione nuova purchè siano presentati non oltre il 30 aprile.

L'importo delle azioni optate sarà versato in una sola rata all'atto della presentazione della dichiarazione di opzione, o trattenuto sul dividendo spettante alle azioni presentate per l'opzione se le due operazioni saranno fatte contemporaneamente.

All'atto del versamento sarà rilasciata una ricevuta provvisoria. I titoli definitivi saranno successivamente consegnati nel termine che sarà comunicato con speciale avviso ai sottoscrittori.

Si avvertono inoltre i signori azionisti che sono giacenti presso la Società n. 1043 azioni di compendio delle emissioni gratuite fatte in base alle deliberazioni delle assemblee del 1° aprile 1917, 21 marzo 1920, 20 marzo 1921.

Gli aventi diritto sono pregati di recarsi alla sede della Società per ritirare le azioni loro spettanti e che danno pure diritto alla opzione per la nuova emissione.

Milano, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12170 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa per la Cremazione dei cadaveri

NAPOLI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Napoli, via Monteoliveto n. 56 il giorno 8 aprile 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed alle ore 11, in seconda, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale 1922.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Elezioni delle cariche sociali.

Napoli, 21 marzo 1923.

Il segretario
Giovanni Rinaldi.

12203 — A pagamento.

Società anonima cooperativa di consumo fra vetturini di Genova

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 13 aprile 1923, alle ore 19, nei locali della Società carbonai in piazza Embriaci, Genova, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica agli articoli 13 e 15 dello statuto.

Trascorsa un'ora senza essersi raggiunto il numero richiesto per la prima convocazione, l'assemblea passerà senz'altro in seconda convocazione.

Il Consiglio.

12191 — A pagamento.

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA
Antica Marcia

Sede in Roma — Via del Pozzetto, n. 108

Capitale sociale Lire 12.500.000 tutto versato

Obbligazioni estratte per l'ammortamento

Oggi, nella sede della Società, con l'assistenza del R. notaro dott. comm. Ulisse Rinaldi, ha avuto luogo l'estrazione delle obbligazioni della Società, destinate all'ammortamento nel presente anno 1923.

I numeri estratti sono i seguenti:

1ª Serie — N. 80

25	50	81	144	156	181
216	221	224	300	315	376
396	457	516	546	566	728
766	772	846	898	941	1211
1353	1382	1417	1422	1441	1514
1573	1582	1652	1734	1781	1807
1837	1852	1856	2139	2168	2216
2232	2304	2379	2446	2447	2482
2486	2509	2538	2613	2733	2746
2840	2911	2937	3037	3062	3065
3072	3250	3440	3147	3480	3531
3555	3697	3761	3793	3823	3851
3858	3884	3896	3919	3925	3943
3959	3974				

2ª Serie — N. 66

4100	4114	4207	4216	4250	4289
4518	4621	4648	4661	4737	4851
4893	4935	4946	4971	5040	5161
5171	5317	5331	5349	5528	5593
5596	5768	5851	5856	5878	5929
5959	6023	6075	6170	6176	6232
6363	6409	6423	6462	6488	6532
6606	6656	6665	6726	6734	6765
6800	6926	7038	7074	7087	7220
7222	7313	7484	7508	7574	7593
7633	7777	7810	7856	7862	7976

3ª Serie — N. 57

8013	8032	8203	8222	8335	8346
8364	8553	8626	8709	8750	8859
8872	8902	8906	8974	9040	9132
9167	9198	9204	9217	9331	9459
9508	9535	9651	9827	9847	9867
9870	9954	10044	10048	10151	10236
10304	10401	10666	10684	10746	11020
11030	11042	11051	11079	11215	11265
11268	11329	11453	11540	11667	11734
11924	11948	11962			

4ª serie — N. 57

12069	12097	12106	12134	12145	12167
12203	12227	12351	12354	12570	12715
12866	13045	13048	13164	13265	13289
13297	13330	13415	13418	13443	13458
13461	13492	13652	13683	13708	13710
13855	14023	14027	14164	14215	14331
14369	14382	14512	14589	14647	14819
14870	14900	15063	15202	15284	15326
15370	15428	15659	15729	15758	15763
15770	15785	15974			

5ª serie

Titoli unitari n. 32

27	175	265	292	327	336
337	341	350	365	406	444
454	498	506	555	606	631
734	746	757	777	790	814
832	960	1047	1103	1139	1161
1319	1465				

Titoli quintupli n. 19

1538	1575	1591	1609	1651	1688
1717	1892	1923	1934	1962	1997
2038	2089	2092	2106	2165	2329
2360					

Si avvisano quindi i possessori delle suddette obbligazioni che esse saranno rimborsate alla pari dietro restituzione del titolo, a datare dal 1° aprile venturo, cessando d'essere fruttifere dal detto giorno.

Inoltre, rimangono ancora da rimborsare le seguenti obbligazioni sociali:

Estratte nel 1920:

7480 di vecchia emissione; 30, titolo unitario di nuova emissione.

Estratta nel 1921:

10878 di vecchia emissione.

Estratte nel 1922:

Vecchia emissione:

2295	2500	2635	2657	3431	4088
4209	5386	6604	7543	7603	9033
10456	10709	10748	10755	10781	10859
13946	14099	15752			

Nuova emissione:

58 [illegible] 248 346 (titoli unitari).

1518 1524 (titoli quintupli).

Roma, 20 febbraio 1923.

Società dell'Acqua Pia antica Marcia
La Direzione.

12189 — A pagamento.

Cooperativa Anonima Salaria per abitazioni
C. A. S. A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 aprile 1923, alle ore 15, nei locali della sede sociale in Roma, piazza Colonna, 355, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio e del conto dei profitti e perdite al 31 dicembre 1922.
5. Varie.

In mancanza di numero legale l'assemblea resta convocata pel giorno 17 aprile 1923, alla stessa ora e negli stessi locali.

Roma, 23 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

12190 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
« LA CASA ECONOMICA »

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 10 di domenica 8 aprile 1923, in via Pier Luigi da Palestrina, n. 8, presso l'ufficio del prof. Rocco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci e retribuzione a quelli scaduti di carica

Parte straordinaria:

1. Dimissioni degli amministratori ed eventualmente nuove nomine con la fissazione del numero.

2. Relazione del Consiglio sulle condizioni attuali della Società e deliberazioni eventuali, non esclusi i provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Andando deserta l'assemblea, questa si intende fin da oggi convocata in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo, domenica 15 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12196 — A pagamento.

Cassa depositi e prestiti di Campiglia Marittima

Società anonima per azioni

Capitale sociale interamente versato L. 100.000

AVVISO

di convocazione dell'assemblea degli azionisti

Il sottoscritto presidente avverte i soci che alle 15 del giorno 8 aprile 1923, avrà luogo nella sala delle adunanze dell'Istituto la riunione dell'assemblea generale ordinaria in prima convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922. (Discussione e approvazione).
3. Rinnovo di tutte le cariche sociali.

Non avendo luogo l'adunanza per mancanza di numero legale, la seconda convocazione è fissata per il giorno 15 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso locale.

In questa seconda riunione l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 40 dello Statuto sociale).

Campiglia Marittima, 21 marzo 1923.

Il presidente
ing. Del Mancino.

12198 — A pagamento.

S. C. E. L.

Società Cooperativa edilizia Livornese

SEDE DI LIVORNO

Il giorno 8 aprile c. a., alle ore 9, in una sala del circolo militare di Livorno (Piazza Guerrazzi) avrà luogo l'assemblea generale dei soci (art. 22 dello statuto).

Mancando il numero dei soci prescritto per la validità dell'assemblea, l'assemblea stessa si riunirà in seconda convocazione - valida qualunque sia il numero dei presenti - alle ore 9,30 dello stesso giorno.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione del bilancio.
4. Surrogazione di consiglieri dimissionari.
5. Varie.

Parte straordinaria:

1. Eventuali.

Livorno, 18 marzo 1923.

Il segretario
Per il Consiglio d'amministrazione
ammiraglio V. Fabbrini.

12199 — A pagamento.

GUSTAVO POSSENTI

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 500.000 - Emesso e versato L. 300.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 15 del giorno 11 aprile 1923 in Milano, presso la sede sociale in via Cusani n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Provvedimenti e delibere agli effetti dell'art. 146 Codice di commercio.

L'eventuale seconda convocazione si terrà il successivo 25 aprile stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa della Società in Milano, via Cusani n. 10, entro e non oltre il 5 aprile 1923 per la prima convocazione, e per la seconda entro il 20 aprile.

Milano, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12202 — A pagamento.

ARTHUR KRUPP

Società anonima italiana metalli ed argenterie

MILANO

via Pergolesi numeri 8-10

Capitale sociale Lire 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 aprile p. v., ore 18, nella sede sociale in via Pergolesi nn. 8-10, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Qualora in detto giorno i signori azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata senza bisogno di altro avviso per il giorno successivo, ore 15 stesso luogo e col medesimo ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Milano, 23 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12204 — A pagamento.

T. A. N.

Comunicato

TRASPORTI AUTOMOBILISTICI NAPOLETANI

Anonima per azioni

Capitale L. 2.800.000 interamente versato

SEDE IN NAPOLI

Ad istanza della Società trasporti automobilistici napoletani (anonima, capitale L. 2.800.000) è fatta formale diffida alla signora Almerinda Ruffo Guerini di effettuare entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente, il pagamento alla istante Società di L. 30 000, per n. 300 azioni di essa Società da L. 100 cadauna da essa signora Almerinda Ruffo Guerini sottoscritte. Con avvertenza che decorsi i quindici giorni, ai sensi dell'art. 168 Cod. commercio dalla pubblicazione della presente, la Società istante procederà alla vendita di esse azioni, a mente di detto articolo, a rischio e pericolo di essa azionista. Con salvezza di procedere per la differenza e ogni altro diritto che alla istante proviene dal mentovato art. 168 Cod. di commercio e dalla legge.

12205 — A pagamento.

SATURNIA TELLUS

Società cooperativa

per la costruzione di case e villini

Roma

Via Palermo n. 56

I soci della Saturnia Tellus sono convocati in assemblea generale per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 18, nella sede sociale presso lo studio Maggi, via Palermo n. 56, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.

2. Approvazione dei bilanci ed altro.
3. Conferma e nomina di cariche.

Mancando il numero legale, s'intende per seconda convocazione il giorno 21 aprile 1923, alla stessa ora e luogo.

Il segretario
Orazio Maggi.

12225 — A pagamento.

Società anonima immobiliare Grand Hotel e Milan

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 2.500.000

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo c. a. ha deliberato di richiamare i sette decimi non ancora versati del capitale di L. 150.000 sottoscritto in numerario.

Si invitano i signori azionisti ad effettuare il versamento dell quote ancora dovute nella Cassa sociale in Milano, via Monte di Pietà, n. 24, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con diffida che non provvedendosi al versamento anzidetto si procederà a sensi dell'art. 168 del vigente Codice di commercio.

Milano, 20 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione.

12226 — A pagamento.

Società italiana immobiliare e di costruzioni in San Remo

SEDE SOCIALE: TORINO

Capitale L. 1.000.000 versato L. 790.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in Torino, alla sede della Società, via Corte d'appello n. 2, pel giorno 12 aprile 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione per l'acquisto di 30.000 mq. di terreni fabbricabili in San Remo, Regione Banchette a complemento dei terreni fabbricabili, già di proprietà della Società ed a quelle condizioni che il Consiglio crederà migliori.
3. Rinunzia degli azionisti all'interesse del 5 0/0 attribuito alle azioni dall'art. 34 dello statuto.
4. Autorizzazione dell'emissione di obbligazioni al portatore al 6 0/0 interesse annuo netto per l'importo di L. 300.000 garantite dal Consiglio per la sottoscrizione.
5. Autorizzazione al Consiglio dell'acquisto per ammortamento annuale delle azioni completamente liberate della Società e sempre limitatamente agli utili regolarmente accertati, contro azioni di godimento.
6. Autorizzazione al Consiglio d'assumere per conto della Società le spese realmente fatte per la costruzione di una prima palazzina.
7. Nomina di due amministratori.
8. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza le loro azioni presso la Cassa della Società alla sede della stessa.

Torino, 19 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12227 — A pagamento.

COOPERATIVA tra il personale della S. E. R.

CESENA

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria di 1ª convocazione che si terrà in Cesena via Montalti numero 22, il giorno 31 corrente, alle ore 10, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci revisori.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci revisori.
6. Varie.

Cesena, 21 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12230 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Agricola

Fiumicino (Roma)

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 31 corrente, alle ore 19, nella sala del Caffè centrale in Fiumicino, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.

Non ottenendosi il numero legale l'assemblea passerà in seconda convocazione il giorno 8 aprile p. v., alle ore 9, nel medesimo locale e sarà valida qualunque sia il numero dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione

12228 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 10 aprile 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto, delle strade:

a) Piedimonte 1° tratto, dal basolato di Aldifreda alla Scafa di Caiazzo, di lunghezza circa km. 8 800;

b) Galatina, da S. Maria C. V. presso il Carcere allo innesto della Piedimonte 1° tratto, di lunghezza circa km. 8,700;

c) Triflisco, dalla provinciale di Roma 2° tratto a Piana di Caiazzo, di lunghezza km. 14.500

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 207.379,73, non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro.

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 15 febbraio 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi da oggi al dì della subasta.

Va dichiarato che dopo la rettifica del tronco Caserta-Sala, della provinciale di Piedimonte l'impresa, a richiesta dell'Amministrazione dovrà assumere in manutenzione il nuovo tronco in sostituzione di quello esistente, alle condizioni dello appalto generale e con quelle eventuali varianti che circostanze speciali potranno consigliare.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto

a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente ab ia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 10.400 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrente alle aste ma nei limiti di L. 4000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta. Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 23 marzo 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi
Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

12206 — A pagamento.

AVVISO

di aumento di ventesimo e di secondo esperimento d'asta per un lotto deserto dei locali terreni in via Paola dal civ. n. 5 al n. 12, di proprietà del Seminario vescovile

A seguito degli incanti tenutisi il 19 corr. e giusta gli avvisi d'asta del 1° e 14 corr. mese di marzo, vennero aggiudicati provvisoriamente i seguenti lotti:

Lotto 1-a via Paola n 5 L. 10.500.
Lotto 1-b via Paola n. 6 L. 15.700.
Lotto 1-c via Paola n 9-10 L 27 000.
Lotto 3 via Paola n. 11 L. 20 000.
Lotto 4 via Paola n. 12 L. 22.000.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte in aumento sulle predette somme, e non inferiori al ventesimo (cioè al 5 0[0 su tali somme), e che dovranno essere accompagnate dal deposito del 25 0[0 del nuovo prezzo offerto, scade alle ore 12 del giorno nove aprile p. v.

Presentandosi in tempo utile un'offerta, si procederà ad un nuovo incanto definitivo sul prezzo così aumentato, nel giorno che sarà indicato con altro avviso.

Non presentandosi alcuna offerta di ventesimo, l'aggiudicatario provvisorio diventerà definitivo.

Si avverte inoltre che è andato deserto, nei cennati incanti, il seguente lotto, di cui nei suddetti avvisi d'asta:

Lotto 1.
Locale terreno in Via Paola civ n. 7.
Prezzo base d'asta L. 40.000.

E quindi il 9 aprile p. v., alle ore 9, nella sala del Palazzo vescovile di Frascati, avrà luogo il secondo esperimento d'asta col metodo della candela vergine.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva, quand'anche vi sia un uni o offerente.

Per concorrere all'asta occorre depositare il 25 % del prezzo, il 15 % per spese d'asta, perizia, ed altre, oltre le spese dell'istrumento; con obbligo di aumentare tale deposito, all'atto dell'aggiudicazione, alle dette percentuali sul prezzo definitivo.

Restano ferme le altre condizioni del primo e secondo avviso d'asta.

Frascati, 20 marzo 1923.

Il notaio
avv. D. Filadoro

12132 — A pagamento.

Provincia di Lucca

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
per l'appalto della manutenzione delle strade sotto indicate pel biennio 1° maggio 1923-30 aprile 1925

Nei giorni 10 e 11 del mese di aprile p. v., a ore 10 nell'ufficio della Deputazione provinciale, in Lucca, avanti al presidente della Deputazione provinciale o ad un suo delegato, assistito dal segretario generale, si addiverrà con separati pubblici incanti col metodo delle offerte segrete per l'appalto della fornitura del pietrisco e ghiaino occorrente sulle strade sotto indicate e della prestazione dei mezzi della mano d'opera in sussidio ai cantonieri per l'impiego del pietrisco e ghiaino stessi e pei lavori accessori di mantenimento indicati sulla relativa perizia.

L'appalto avrà luogo mediante distinte gare, lotto per lotto, secondo l'ordine prestabilito sul prospetto in calce.

L'asta si effettuerà ai termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40 da presentarsi all'asta e da farsi pervenire in piego sigillato al presidente della Deputazione provinciale per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta durante le ore d'ufficio.

L'aggiudicazione sarà definitiva e ciascun lotto sarà aggiudicato al migliore offerente purchè vi siano almeno due concorrenti.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà personalmente fare non più tardi delle ore 14 del giorno 6 aprile p. v. all'Ufficio di segreteria della Provincia.

a) i certificati di moralità e penalità di data non inferiore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciato il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale, debitamente legalizzati.

b) un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore ai sei mesi.

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2,40 colla quale il concorrente attesti di essersi recato sulla rete di strade componenti il lotto, di aver presa esatta conoscenza delle condizioni locali, di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale e della legge e regolamenti aventi attinenze colla gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato e riconosciuto che i prezzi dell'elenco ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le cooperative e Consorzi che intendono partecipare all'asta o beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906 n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo e lo statuto vigenti e l'ultimo bilancio approvato.

2. La prova della iscrizione nel registro prefettizio e di es-

sarsi uniformati dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

3. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguito ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori, di cui alla lettera *b)* sopra indicata.

4. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti sull'appalto di che trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera.

5. Copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

6. I documenti di cui alla lettera *a)* che precede, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso colle Amministrazioni provinciali sono esonerati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *b)*.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso il cassiere provinciale della cauzione provvisoria che per ciascun lotto è fissata.

Le offerte dovranno essere scritte in tutte lettere e dovranno contenere un ribasso in ragione di un tanto per cento sul prezzo stabilito a base d'asta.

La cauzione definitiva in ragione del 5 % dell'importo netto dell'appalto, dovrà essere depositata entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione.

Le spese d'asta, di contratto ed ogni altra inerente sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto e le perizie sono visibili nella segreteria provinciale nelle ore di ufficio di ciascun giorno esclusi i festivi.

PROSPETTO n. 1
dei lotti da appaltarsi nel giorno 10 aprile 1923

Indicazione dei lotti

Lotto 1.
Strada Lucchese-Cantone Val di Serchio.
Importo annuo a base d'asta L. 106.280.
Cauzione provvisoria L. 4200.
Deposito spese contrattuali L. 6240.

Lotto 2.
Strada di Tiglio-Cant. 1 dall'indicatore del Castiglioni al fonte del Gallétto.
Importo annuo a base d'asta L. 61.950.
Cauzione provvisoria L. 2500
Deposito spese contrattuali L. 3720.

Lotto 3
Strada di Tiglio-Cant. 2° dal ponte del Galletto al confine colla provincia di Pisa.
Importo annuo a base d'asta L. 36.760.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Deposito spese contrattuali L. 2200.

Lotto 4.
Strada Lucchese Romana, tronco Zone, Altopascio
Importo annuo a base d'asta L. 22.720.
Cauzione provvisoria L. 900.
Deposito spese contrattuali L. 1380.

Lotto 5.
Strada Lucchese-Romana, tronco Altopascio, confina colla prov. di Firenze, strada di Serie, Altopascio-Bientina, strada del Valico.
Importo annuo a base d'asta L. 30.090.
Cauzione provvisoria L. 1200.
Deposito spese contrattuali L. 1800.

Lotto 6.
Strada Ponte a Moriano-Fornoli.
Importo annuo a base d'asta L. 44.000.
Cauzione provvisoria L. 1800.
Deposito spese contrattuali L. 2700.

Lotto 7.
Strada Val di Lima.
Importo annuo a base d'asta L. 23.600.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Deposito spese contrattuali L. 1380.

Lotto 8.
Strada di Borga.
Importo annuo a base d'asta L. 15.600.
Cauzione provvisoria L 600.
Deposito per spese contrattuali L. 900.

Lotto 9.
Viale Garibaldi in Pescia Lucchese Cant. Valdinievole da Pescia ai Bagni di Montecatini.
Importo annuo a base d'asta L. 63.650.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Deposito per spese contrattuali L. 3840.

Lotto 10.
Lucchese Cant. Valdinievole di Bagni Montecatini al confine Fiorentino.
Importo annuo a base d'asta L. 17.870.
Cauzione provvisoria L 700.
Deposito per spese contrattuali L. 1080.

Lotto 11.
Mammianese Cantone 1ª da Altopascio alle Casaccie in Pescia.
Importo annuo a base d'asta L. 34.620.
Cauzione provvisoria L 1400.
Deposito per spese contrattuali L. 2100.

Lotto 12.
Mammianese Cant. 2° da Pescia al conf.
Importo annuo a base d'asta L. 54.080.
Cauzione provvisoria L. 2200
Deposito per spese contrattuali L. 3240.

Lotto 13.
Traversa di Valdinievole.
Importo annuo a base d'asta L. 32.250.
Cauzione provvisoria L. 1300.
Deposito per spese contrattuali L. 1920.

Lotto 14.
Francesca ed Empolese.
Importo annuo a base d'asta L. 43.142.
Cauzione provvisoria L. 1700.
Deposito per spese contrattuali L. 2580.

PROSPETTO
di lotti da appaltarsi il giorno 11 aprile 1923

Indicazione dei lotti

Lotto 1.
Strada Sarzanese — Cantone di Val di Serchio.
Importo annuo a base d'asta L. 50.010.
Cauzione provvisoria L. 2000.
Deposito per spese contrattuali L. 3000.

Lotto 2.
Strada Lucca-Pisa.
Importo annuo a base d'asta L. 26.910.
Cauzione provvisoria L 1100.
Deposito per spese contrattuali L. 1620.

Lotto 3.
Strada Lucca-Ponte a Moriano.
Importo annuo a base d'asta L, 35.500.
Cauzione provvisoria L. 1400.
Deposito per spese contrattuali L. 2160.

Lotto 4.
Strada Ludovica.
Importo annuo a base d'asta L. 21.304.
Cauzione provvisoria L. 850.
Deposito par spese contrattuali L. 1260.

Lotto 5.
Strada Calavorno-Turrite Cava.
Importo annuo a base d'asta L. 4900.
Cauzione provvisoria L. 200.
Deposito per spese contrattuali L. 300.

Lotto 6.
Strada Lucca Camaiore.
Importo annuo a base d'asta L. 128.520.

Cauzione provvisoria L. 4900.
Deposito per spese contrattuali L. 7400.
Lotto 7.
Strada Sarzanese — Cantone di Versilia.
Importo annuo a base d'asta L. 105.300.
Cauzione provvisoria L. 4200.
Deposito per spese contrattuali L. 6200.
Lotto 9.
Strada Montramito Viareggio e Pisa Pietrasanta.
Importo annuo a base d'asta L. 115.750.
Cauzione provvisoria L. 4600.
Deposito per spese contrattuali L 6960.
Lotto 9.
Strada Camaiore-viaPisa-Pietrasanta.
Importo annuo a base d'asta L. 41.800
Cauzione provvisoria L. 1700.
Deposito per spese contrattuali L. 2520.
Lootto 10.
Strada di Marina.
Importo annuo a base d'asta L. 136.500.
Cauzione provvisoria L. 5500.
Deposito per spese contrattuali L. 7200.
Lotto 11.
Strada di Vallecchia.
Importo annuo a base d'asta L. 37.000.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Deposito per spese contrattuali L. 2200.
Lucca, 19 marzo 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
G. Paiotti.

Il segretario generale
G. Cappellini.

12176 — A pagamento

COMUNE DI SARNANO

AVVISO D'ASTA
di vendita di due fondi rustici in territorio di Santa Vittoria in Matenano

Il commissario prefettizio
RENDE NOTO

che, il giorno 12 aprile 1923, alle ore 10, nella sala comunale di Sarnano, avanti il commissario prefettizio, si procederà alla vendita in due lotti di due terreni qui sotto descritti, di proprietà del comune di Sarnano, a mezzo d'asta, col sistema della candela vergine secondo le norme indicate sul regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi rustici sono:

Lotto 1.

Terreno in territorio di Santa Vittoria in Matenano, contrada Tonna e Pian di Moggiano, condotto dal colono Campanari Luigi, distinto in mappa dai nn. 209 — 2015 — 2016 res — 2017 res — 2123 sub 1 A — 2123 sub 2-A — 2124 — 2125 — 2126 — 2127 — 2128 — 2129 — 2137 — 2181 — 2559 — 2573 — 2574 — 2575 — 2576 — 2577 — 2582 — 2583 — 2584 — 2585 — 3192 — 3247, della superficie di ettari 22,56,10 e dell'estimo di L 5710,70, con due case coloniche, capanna e agi colonici, situato presso la stazione ferroviaria di Santa Vittoria.

Base d'asta L. 213.900.
Deposito cauzionale L. 21.390.
Deposito per spese L. 20.000.

Lotto 2.

Terreno in territorio di Santa Vittoria in Matenano, contrada Pian di Moggieno, condotto dal colono Petracci Gualtiero, distinto in mappa dai nn. 2016 A — 2017 A — 2018 — 2022 — 2123 sub 1 res — 2123 sub 2 res — 2145 — 2146 — 2147 res — 2148 — 2160 — 2161 — 2162 — 2163 — 2165 A — 2168 — 2166 A 2166 res — 2169 res — 2170 A — 2171 res — 2167 — 2175 A — 3143 — 3162 — 3247 res — 2173 A, della superficie di ettari 14,15,10 e dell'estimo di L. 3013,94, con casa colonica ed agi colonici, situato in collina a confine dell'altro terreno.

Base d'asta L. 175.600.
Deposito cauzionale L. 17.560.
Deposito per spese L. 17.000.

I suddescritti terreni sono delimitati nella perizia dell'Ufficio tecnico comunale.

Perchè abbia luogo l'aggiudicazione, occorrono almeno due offerte, la prima di L. 100 e le successive non inferiori alle L. 50.

Per essere ammessi alla gara occorre presentare la ricevuta dei depositi sopra indicati fatti alla tesoreria comunale.

La vendita di ciascun fondo è fatta con tutte le servitù attive e passive e senza garanzia di evizione, alle condizioni nelle quali essi si trovano, a corpo e non a misura, ed è regolata dalle norme contenute nella deliberazione commissariale del 9 dicembre 1922, approvata dalla G. P. A. il 16 gennaio 1923, al n. 18364.

Nel prezzo di vendita sono comprese le scorte vive e morte, che devono essere accettate nella quantità e quantità oggi esistenti, non sono comprese nella vendita n. 32 quercie, già contrassegnate, due nel fondo Petracci e trenta nel fondo Campanari, le quali rimangono di proprietà del Comune che avrà diritto di atterrarle e liberarne i fondi entro sei mesi dalla data del visto di esecutorietà del contratto di vendita dei fondi stessi.

Il prezzo risultante dalla gara dovrà essere versato al tesoriere comunale nel momento della stipulazione del contratto, che avverrà entro i 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, passati i quali sarà perduto ogni diritto e perduto ogni deposito per cauzione spese.

La consegna dei fondi sarà eseguita entro venti giorni dopo il visto di esecutorietà, del regolare contratto.

Il Comune si riserva il diritto di ritirare i mobili, bottame ed altro di sua proprietà, esistente nelle colonie, entro tre mesi dal contratto.

Le spese tutte di asta, di perizia, consegne, trascrizioni diritti notarili saranno a carico di deliberatari.

Sarnano, 19 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Tomassini.

12211 — A pagamento.

PROV. DI CAMPOBASSO

Municipio di Campolieto

AVVISO DI APPALTO
ad unico incanto

Alle ore 11 del giorno 26 aprile 1923, presso la segreteria comunale si addiverrà, innanzi al signor sindaco od a chi per lui all'appalto dei lavori di sistemazione del Cimitero, giusta progetto compilato dall'ingegnere R. Battista, col quale è prevista la spesa dei lavori ammontante a L. 157,000 di cui L. 130.487,95 a base d'asta, e L. 26.512,05 a disposizione dell'Amministrazione comunale per imprevisti, direzione e sorveglianza.

Detta spesa potrà essere ridotta a L. 90.000 a criterio insindacabile dell'Amministrazione comunale, giusto il progetto di stralcio del medesimo ingegnere.

Il termine utile per la presentazione dei documenti sarà non più tardi delle ore 13 del giorno 17 aprile 1923.

L'asta sarà aperta sul prezzo di L. 130.487,95, ed avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A) del regolamento di contabilità del 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare non più tardi delle ore 17 del giorno che precede quello dell'asta.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria, eseguito presso il tesoriere comunale.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 5 per cento della somma netta d'appalto, e sarà versato o tutto in contante, o tutto in titoli di rendita al portatore, valutato a prezzo di borsa,

e verrà poi depositata nella Cassa dei depositi e prestiti a norma di legge.

La cauzione definitiva dovrà essere completata dall'aggiudicatario entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione.

Campolitto, 20 marzo 1923.

Il sindaco ff.
Antonio Minotti.

12213 — A pagamento.

Provincia di Sassari

COMUNE DI PERFUGAS

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione del caseggiato scolastico di questo Comune a termini ridotti

Il sindaco avvisa

che sotto la sua presidenza, o di chi per lui, in quest'ufficio comunale, il giorno 10 aprile 1923, alle ore 12, si terrà asta pubblica a scheda segreta e ad unico incanto definitivo, per l'appalto dei lavori per la costruzione del caseggiato scolastico di questo Comune nella base di L. 150,344,58.

I lavori dovranno eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare, non più tardi del giorno precedente all'asta, i documenti prescritti nel relativo capitolato d'appalto, visibile nella segreteria di questo Comune, nelle ore d'ufficio, è per la consulta di tutti gli altri obblighi inerenti ai suddetti lavori.

Gli aspiranti dovranno presentare in piego chiuso al presidente dell'asta la loro offerta e contemporaneamente la ricevuta del deposito provvisorio in L. 5000 in contanti, oltre L. 1000 per le occorrenti spese d'asta, da versarsi al tesoriere di questo Comune.

Le offerte porteranno un tanto per cento di ribasso sul prezzo di base applicabile a tutte le opere e l'aggiudicazione avverrà a favore del miglior offerente.

Perfugas, 22 marzo 1923.

Il sindaco
E. Bisson.

12214 — A pagamento.

Provincia di Sassari

COMUNE DI PERFUGAS

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto di questo Comune a termini ridotti

Il sindaco

AVVISA

che sotto la sua presidenza o di chi per lui in quest'Ufficio comunale il giorno 10 aprile 1923, alle ore 10 ant., si terrà asta pubblica a scheda segreta ed ad unico incanto definitivo per lo appalto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto di questo Comune sulla base di L. 549,683,52.

I lavori dovranno eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare non più tardi del giorno precedente all'asta i documenti prescritti nel relativo capitolato d'appalto visibile nella segreteria di questo Comune nelle ore di ufficio e per la consulta di tutti gli altri obblighi inerenti ai suddetti lavori.

Gli aspiranti dovranno presentare in piego chiuso al presidente dell'asta la loro offerta e contemporaneamente la ricevuta del deposito provvisorio in L. 15.000 in contanti oltre L. 1000 per le occorrenti spese d'asta da versarsi al tesoriere di questo Comune.

Le offerte porteranno un tanto per cento di ribasso sul prezzo di base applicabile a tutte le opere e l'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente.

Perfugas, 22 marzo 1923.

Il sindaco
E. Bisson.

12215 — A pagamento.

OPERE PIE EDUCATIV[illegible]

di Reggio Emilia

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati

per aggiudicazione definitiva d'affittanza di uno st[illegible]

In seguito a pubblicazione di avviso d'asta 24 febbraio verbale di primo incanto a rogito del sottoscritto notaio 15[illegible] rimaneva deliberatario del podere Valletta di Villa Argine, gnor Cerlini Giuseppe di Pietro, per l'annuo canone di L. 10.500.

Con verbale 16 corr. dello stesso notaio, il sig. Bertani Alfonso fu Fortunato, in via di miglioria, elevava l'offerta ad annue L. 11.025.

Successivamente con verbale 20 corr. dello stesso notaio, il signor Cerlini Giuseppe elevava l'offerta a L. 11.500.

SI RENDE NOTO

che alle ore 13 del giorno 30 corr. nella sede delle Opere pie educative di Reggio Emilia, in via Mazzini, ed avanti l'ill.mo presidente avv. Luigi Corradi, assistito dal sottoscritto notaio, avrà luogo il secondo incanto a candela vergine per l'aggiudicazione definitiva dell'affittanza novennale decorrenda dall'11 novembre 1923, ma rescindibile a capo di ciascun triennio, del fondo Valletta sito in Villa argine, di ett. 14,64.13, di proprietà dell'Albergo orfani mendicanti.

L'asta sarà aperta sul canone offerto di L. 11.500.

Si farà luogo a deliberamento anche con un solo offerente.

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

L'affittanza è indetta sotto l'osservanza del capitolato generale e capitolati speciali ostensibili presso la segreteria dell'Amministrazione tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Sarà ammesso all'asta soltanto chi avrà fatto entro le ore 16 del giorno precedente all'asta, regolare domanda in carta da L. 2.40.

Per adire l'asta occorre aver depositato la somma di L. 6000 a garanzia dell'offerta e di L. 2000 in acconto spese d'asta a rogito successivo.

Per le altre condizioni di affitto, i concorrenti potranno rivolgersi alla segreteria dell'Amministrazione locatrice in via Mazzini di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 20 marzo 1923.

Magnanini dott. Silvio
notaio.

12229 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

Como

SI NOTIFICA

a sensi dell'art. 9 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che i signori Riva Paolo e Francesco, hanno richiesto, con istanza 25 novembre 1922, di derivare 2 litri al minuto primo d'acqua dal torrente Trallo, in comune di Brusimpiano, in prossimità del ponte della strada per Porto Ceresio, per usi domestici vari nel costruendo albergo di proprietà dei richiedenti, restituendo le colature nel torrente Trallo.

Como, 16 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Lori.

12174 — A pagamento.

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

Il comune di Colorina ha presentato domanda in data 21 dicembre 1922 per derivare dal torrente Presio, in località Cantoni in comune di Colorina, la portata di moduli 2,50 per produzione di forza motrice e per irrigazione dei terreni in contrada ai Boschetti, in comune di Colorina.

L'ingegnere capo
L. Tortarolo.

12048 — A pagamento.

Ufficio speciale delle acque pubbliche n. 17197

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 3 settembre 1920 della Società Italiana per utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto, corredata da progetto di pari data, a firma dell'ing. V. Ferniani, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Piave, in Comune di Soverzene (provincia di Belluno) mod. 300 in media e mod. 800 in massima (compresi i mod. 60 di cui alla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919 n. 8653) per immetterli nel lago di S. Croce, ampliato e sistemato a serbatoio di stagione della capacità di circa 120 milioni di mc., per produrre, insieme a mod. 30 provenienti dal bacino imbrifero del lago di S. Croce, col salto di m. 106 in due centrali a Fadalto, la potenza di HP. 46640, restituendo le acque nel lago Morto. Da quest'ultimo lago le acque vengono riprese ed utilizzate in due centrali a Nove con un salto di m. 99 producendo la potenza di HP. 43569 e le acque vengono scaricate negli stagni del Restello, sistemati e scavati in modo da costituire un serbatoio giornaliero della capacità di mc. 800.000; riprese dagli stagni del Restello le acque sono utilizzate nella centrale di S. Floriano nella misura pressochè costante e continua di mod. 330 col salto di m. 13.75, producendo la forza di HP. 6050 e vengono restituite nel laghetto di Negrisiola, sopra Vittorio, dal quale sono condotte nell'ultima centrale sul Livenza nella misura di mod. 315, producendo, sopra un salto di m. 125, la potenza di HP. 52500 con restituzione in detto corso d'acqua in Comune di Caneva di Sacile. Complessivamente in media viene prevista la produzione di HP. 148759 compresi HP. 3806 in base alla concessione accordata con R. Decreto 4 maggio 1911 e HP. 16907,66 in base alla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919.

Ritenuto che con istromento 13 ottobre 1921 rogito notaro Carlo dott. Artelli, residente a Venezia, n. 14014 di repertorio, N. 4497 di custodia, la Società Italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto ha apportato e conferito, fra l'altro, alla Società Idroelettrica Veneta, Anonima con sede in Venezia, la predetta istanza 3 settembre 1920 e che con D. n. 13 marzo 1922, n. 16321 è stato riconosciuto tale conferimento.

Visti gli atti della esperita istruttoria ai sensi del R. Decreto 9 ottobre 1919 n. 2161 e del Regolamento approvato con R. Decreto 14 agosto 1920 n. 1285, durante la quale furono prodotti i seguenti reclami ed opposizioni:

A) Prima dell'emissione dell'ordinanza di pubblicazione:

dall'Amministrazione Provinciale di Belluno, perchè dalla diversione delle acque dal bacino naturale del Piave verrebbe compromessa la soluzione del problema del miglioramento del regime e della completa utilizzazione delle acque del Piave e verrebbero lesi gli interessi delle popolazioni rivierasche, nei riguardi degli usi diretti dell'acqua, nonchè gli interessi generali dei Comuni e delle Provincie di Belluno e Treviso; la Provincia stessa mentre richiama un ricorso che avrebbe presentato al Tribunale Superiore delle Acque contro il R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, con cui fu concesso alla Società Italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto di derivare dal Piave mod. 60 d'acqua, dichiara di opporsi alla nuova domanda 3 settembre 1920 della Società Idroelettrica Veneta e di dare il più ampio appoggio alle iniziative che mirino a soddisfare i cennati interessi, con preferenza a quelle che siano emanazione dell'Ente Autonomo Forze Idrauliche Brenta-Piave;

dai Comuni di: Mel, Ponte nelle Alpi, S. Gregorio, Trichiana, Santa Giustina, Lentiai, Lozzo Cadore, Comelico Superiore, Limana della Provincia di Belluno e Treviso, Spresiano. Portobuffolè, Castel di Godego, Cessalto, Volpago, Istrana, Follina, Salgareda, Refrontolo, Pederobba, Vidor, Trevignano, S. Lucia di Piave, Paese, Morgano, Breda di Piave, Possagno, Vedelago, Susegana, Canale sul Sile, Villorba, Carbonera, Casier, Riese, Caerano di S. Marco, Quinto di Treviso, Gorgo al Monticano, San Zenone degli Ezzelini, Cornuda, della provincia di Treviso, i quali si oppongono alla domanda della Società per le stesse ragioni addotte dall'Amministrazione Provinciale di Belluno;

dal Comune di Cibiana, per altro senza motivazione;

dal Comune di Paderno sul Grappa per timore che non possa effettuarsi la irrigazione dei terreni in destra del Piave, di cui alla istanza 26 luglio 1920 del Consorzio Intercomunale Destra Piave-Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria e dei terreni in sinistra del Piave;

dal Comune di Povegliano perchè anch'esso teme che l'agricoltura possa risentire danno dalla progettata distrazione d'acqua dal Piave a Belluno;

B) Dopo l'emissione dell'ordinanza di pubblicazione:

del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba perchè effettuandosi una diminuzione nella portata del Piave per effetto della derivazione d'acqua progettata a Soverzene si renderebbe impossibile la introduzione nel proprio canale della competenza riconosciutagli con Decreto Prefettizio 8 maggio 1913 n. 3986, e non gli sarebbe consentito in avvenire di migliorare la propria utilizzazione;

dai Comuni di: Treviso, Asolo, Altivole, Maser, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Castelfranco Veneto, Riese, Vedelago, Povegliano, Quinto, Villorba, Montebelluna, Arcade, Caerano S. Marco, Crocetta Trevigiana, Volpago, che si oppongono alla domanda della Società Idroelettrica Veneta per le stesse ragioni addotte dal Consorzio irriguo Brentella di Pederobba di cui fanno parte:

dal Consorzio Piavesella di Nervesa, il quale ritiene che una sottrazione d'acqua dal Piave superiormente alla sua presa a Nervesa nella quantità richiesta dalla Società Idroelettrica Veneta, turbi i diritti che gli derivano per concessione rilasciata dalla Repubblica Veneta;

dal Sig. Paolo Viganò per i temuti danni ad un edificio a mulino da grano e a sega da legname posto sulla sinistra del Piave alla testata del vecchio Ponte di Vidor;

dall'Amministrazione Conte Ottaviano Collalto perchè ritiene che possano risentir danni sette mulini posti sulla Roggia Collalto nei Comuni di Susegana, S. Lucia di Piave, Mareno di Piave, S. Polo di Piave, Sernaglia;

dalla Contessa Elena Donà delle Rose perchè la Roggia Tron che serve ad irrigare ed abbeverare alcune tenute della istante in S. Polo di Piave e Mareno di Piave resterebbero prive di acqua al suo incile sul Piave;

dall'Amministrazione Provinciale di Belluno che rinnova proteste per la distrazione delle acque del Piave dal loro corso naturale a danno della fluitazione e della eventuale costruzione di impianti a serbatoio in tutto il bacino del Piave e chiede, in via subordinata, l'obbligo da parte della Società concessionaria di rispettare la portata minima di mod. 240 a Ponte nelle Alpi, stabilita dalla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919 n. 8653;

dall'Amministrazione Provinciale di Padova, la quale chiede la sospensione dell'istruttoria e l'annullamento del Decreto Ministeriale 2 maggio 1922 n. 3178, con cui furono respinte, fra le altre, anche le domande 1. maggio 1921 e 19 dicembre 1921, da essa presentate per conto del Comitato Promotore dell'Ente Autonomo Forze Idrauliche Brenta-Piave, ritenendo che la progettata utilizzazione della Società Idroelettrica Veneta sia tecnicamente inferiore alle altre derivazioni divisate sul Piave, lasciando inutilizzato il Cordevole e rechi pregiudizio alle irrigazioni inferiori, all'igiene e alla navigazione nella zona bassa del Piave;

dall'Amministrazione Provinciale di Udine, la quale si preoccupa delle conseguenze degli scarichi inferiori nel Carron, nel Meschio e nel Livenza non essendo precisati nel progetto, al-

legato alla domanda 3 settembre 1920 della Società richiedente, i relativi provvedimenti;

dai Signori: Tonello Giuseppe, utente del canale Bidoggia; Polesello Luigi, Savoini Alfonso Attilio ed Emilio, Savoini Stefano, utenti del Canale Negrizia; dei fratelli Furlanetto, utenti del canale Lia, i quali temono che la derivazione progettata con lo scarico in Livenza prosciughi le sorgenti che alimentano i canali sui cui sono posti i loro impianti;

dai Comuni di: S. Polo di Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo, per temuta diminuzione di portata dei pozzi per acqua potabile, e lo inaridimento del terreno ghiaioso, attualmente reso umido, con vantaggio per l'agricoltura, dalle acque di infiltrazione del Piave;

dai Comuni di: Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, Grisolera, dal Consorzio di bonifica di Cavazuccherina primo bacino, dal Consorzio di bonifica Ongaro Superiore ed Uniti, i quali temono che colla diminuzione della portata del Piave rimarrebbero privi di acqua potabile perchè l'acqua del fiume sarebbe sostituita da quella salsa;

dal Comune di Cavazuccherina, per le stesse ragioni teste indicate e perchè non gli fu data comunicazione dell'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda della Società Idroelettrica Veneta;

dai Comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi, Quero, Mel, Lentiai, Trichiana, Sedico, Vas, Cesio Maggiore, Feltre, in provincia di Belluno; Valdobbiadene, S. Pietro di Barbozza, Moriago, Pederobba, Crocetta Trevigiana, Sernaglia, in provincia di Treviso, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Grisolera, in provincia di Venezia, i quali chiedono che sia estesa l'istruttoria a tutte le domande di concessione d'acqua dal Piave, respinte col su ricordato Decreto Ministeriale 2 maggio 1922, n. 3178, e che nel caso in cui quella della Società Idroelettrica Veneta dovesse preferirsi, non venga ammessa alcuna riduzione della portata del Piave a Ponte nelle Alpi al di sotto dei 240 moduli prescritti dalla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653; chiedono inoltre che nessun pregiudizio la derivazione della Società rechi alla costruzione di serbatoi di regolazione, bacini o vasche di carico per altri impianti, sia a monte, sia a valle, e siano presi a favore degli Enti pubblici locali i provvedimenti consentiti dall'art. 40 del R. Decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

dai Signori: Ing. Giacomo Sfondrini e Guido Dall'Armi, dall'ing. Valentino Magnani, quale procuratore della Società Motor di Baden e degli Eredi ing. Mosè Schiavi, dai sigg. Ingegnere Edoardo Ugolini e dott. Alessandro Casini, dal signor Beniamino Boito, i quali chiedono, ciascuno per quanto di suo interesse, che venga revocato il su ricordato Decreto Ministeriale 2 maggio 1922, n. 3178 con cui vennero respinte le rispettive loro domande di concessione d'acqua dal Piave 7 agosto 1917, 21 agosto 1921 (riproduzione di precedenti istanze 9 gennaio 1911, 21 ottobre 1912 e 28 maggio 1913, 23 settembre 1918 e 31 agosto 1917, e che vengano ammesse ad istruttoria tali domande, ordinando la sospensione dell'istruttoria relativa all'istanza della Società Idroelettrica Veneta;

dal Signor Giacomo Zuliani, il quale si oppone alla domanda della Società Idroelettrica Veneta perchè teme che la progettata derivazione dal Piave produca deficienze d'acqua nel canale che alimenta la cartiera di proprietà dell'opponente, sita a Vas (provincia di Belluno);

dal Commissario Prefettizio pel Comune di Caneva, il quale chiede che il progetto della Società sia completato con la indicazione delle opere che essa intende costruire per la formazione del serbatoio giornaliero nelle valli di Rio Fontana e del Rio Maso (a nord di Castelletto) e per impedire gli inconvenienti che potrebbero derivare dallo scarico delle acque di troppo pieno del serbatoio, e che la Società concessionaria si obblighi a cedere al Comune e per esso agli interessati che ne faranno domanda, un quantitativo d'acqua per l'irrigazione dei campi;

dal Comune di Soverzene, il quale chiede che sia conc[esso il] libero transito sulla passerella costruita dalla Società Idro[elet]trica Veneta a monte della costiera Soverzene-Soccher di P[onte] nelle Alpi e lungo la costruenda diga di Soverzene; che sia [ri]conosciuto al Comune il diritto di ricostruire, in caso di biso[gno,] ponti provvisori attraverso il fiume; che la Società si obbl[ighi] ad eseguire tutte le opere necessarie per garantire la propr[ietà] del Comune e dei suoi abitanti dai danni derivanti dalla [pro]gettata derivazione; che siano presi infine a favore del Comune i provvedimenti di cui all'art. 40 del R. Decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

dal Consorzio Interprovinciale di difesa Meschio-Friga-Carron di Cordignano, perchè sia invitata la Società Idroelettrica Veneta a determinare le opere che mettano l'alveo del torrente Carron, quello comune Carron-Friga a quello del fiume Meschio nelle condizioni di ricevere, senza che ne derivi danno alle opere arginali ed ai fondi dei consorziati, i quantitativi d'acpua che vi saranno immessi; che nel disciplinare della concessione siano statuite le norme alle quali deve attenersi la Società, onde regolare l'immissione delle acque durante i periodi di piena e sia determinato il livello di piena per gli alvei suddetti; che infine sia fatto obbligo alla Società di provvedere alla riparazione delle corrosioni o rotture delle opere arginali che si venissero manifestando in seguito alla immissione delle acque negli alvei medesimi;

dal Comune di Sacile, il quale chiede che la restituzione dell'acqua derivata dal Piave nel Livenza venga fatta a valle di Sacile e in modo da non provocare inondazioni nei momenti di piena del fiume Livenza; che sia riconosciuto al Comune di Sacile il diritto di prelazione sull'utilizzazione industriale e agricola del canale di scarico della centrale di Caneva;

dal Comune di Cordignano, il quale avanza le stesse richieste del Consorzio Interprovinciale Meschio-Friga-Carron e fa istanza che gli sia riconosciuto il diritto d'essere indennizzato per le maggiori e straordinarie spese che esso fosse per sopportare nel caso di disseccamento delle sorgenti d'acqua potabile che alimentano gli acquedotti comunali di Villa e di Cordignano e quello di derivare fino ad un massimo di litri 10 al minuto secondo d'acqua per usi domestici e per l'alimentazioni di fontane pubbliche; chiede inoltre che sia riconosciuto ai Comuni della zona ove viene posto in esecuzione il progetto di derivazione il diritto di richiedere una quantità di energia elettrica non inferiore al 5 per cento sul totale della energia prodotta;

dal Comune di Cappella Maggiore il quale mentre plaude alla progettata derivazione, chiede che la Società provveda alla sistemazione delle arginature del torrente Carron obbligandosi di corrispondere gli indennizzi per danni eventualmente causati ai fondi limitrofi; che sia assicurata al Comune la concessione di una quantità d'acqua da determinarsi per uso potabile, per gli usi domestici, di abbeveraggio degli animali e per la irrigazione dei fondi;

C) All'atto del sopraluogo:

dalle Amministrazioni Provinciali di: Udine e Padova, dalle Ditte Motor-Schiavi e Boito, dai Comuni di: Belluno, Lentiai, Ponte nelle Alpi, Mel Soverzene, Musile che confermano le opposizioni su ricordate, sostenendosi inoltre dal Comune di Musile l'incompetenza dell'Autorità amministrativa ad accordare concessioni che prevedono la diversione di notevoli quantità d'acqua dal loro naturale corso;

dal Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, dai Comuni che fanno parte del suo comprensorio e cioè di: Valdobbiadene, Pederobba, Istrana, Moriago, Sernaglia, Villorba, Riese, Quinto, Vedelago, Trevignano, Arcade, Caerano, Castelfranco Veneto, Loria, Castello di Godego, Vidor, Crocetta Trevigiana, S. Zenone degli Ezzelini, Segusino, Altivole, Ponzano Veneto, Asolo, Povegliano, Treviso, Montebelluna, Paese, Cornuda, chiedono la sospensione dell'istruttoria per la mancata effettuazione di un treno speciale che avrebbe consentito a numerosi agricoltori

della Trevigiana di intervenire al sopraluogo e protestando perchè lo accoglimento della domanda della Società Idroelettrica Veneta renderebbe impossibile quello della domanda 2 giugno 1921-28 febbraio 1922 del Consorzio Brentella di Pederobba per aumento di portata della sua derivazione d'acqua dal Piave a scopo irriguo, chiedesi inoltre, dal rappresentante del Consorzio, in unione ad altri opponenti la sospensione dell'istruttoria perchè l'ordinanza di pubblicazione non è stata comunicata ai Comuni rivieraschi del Livenza nel tronco inferiore alla progettata restituzione delle acque della centrale di Caneva di Sacile;

dall'Amministrazione Provinciale di Belluno che, confermando la prodotta opposizione chiede, in seguito agli accordi intervenuti, come sarà in appresso accennato, nei riguardi del costituendo Consorzio irriguo Sinistra Piave, che sia sospesa la istruttoria ritenendo necessaria nuova domanda di concessione per le varianti che in dipendenza degli accordi stessi la Società Idroelettrica Veneta deve introdurre nel progetto; chiedono inoltre che nel caso sia accordata alla Società Idroelettrica Veneta la chiesta concessione, il relativo progetto esecutivo sia sottoposto all'esame dell'Amministrazione Provinciale specialmente per ciò che riguarda opere di presa e lo stabilimento di dispositivi adatti al controllo delle portate;

dalla Ditta Sfondrini e Dall'Armi che conferma le precedenti opposizioni in vista anche delle varianti ora accennate;

dall'Ing. Ugo Granzotto per il Cotonificio Veneziano, che chiede che lo scarico dell'ultima centrale avvenga a valle dell'abitato di Sacile per evitare che diminuisca l'efficienza dell'impianto idroelettrico posto sul fiume Livenza, poco a monte della località Fiaschetti, Comune di Caneva di Sacile;

dal Sig. Antonio Balliana, perchè sia mantenuta nel Meschio una quantità d'acqua derivata dal lago di S. Croce tale da consentire il perenne funzionamento degli opifici del corso medio ed inferiore del fiume;

dai Comuni di: Gorgo al Monticano, San Stino di Livenza, Gaiarine, Torre di Mosto, Portobuffolè, Cessalto, Motta di Livenza, Annone Veneto, Meduna di Livenza, Brugnera, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Mansuè, Oderzo, che si oppongono alla immissione nel fiume Livenza delle acque derivate dal Piave a Soverzene perchè essa pregiudicherebbe le culture, specie quella a cereali, avuto particolare riguardo al lento degrado delle acque di piena del detto fiume;

dai Consorzi: Ongaro Superiore ed Uniti e Cavazuccherina 1°, i quali rinnovano le opposizioni precedentemente fatte;

dal Consorzio di scolo denominato Sgardoleri, il quale teme che lo scarico delle acque nel Livenza produca danni al comprensorio consorziale e chiede pertanto che sia fatto obbligo alla Società di restituire le acque nel Piave stesso;

dal sig. Vittorio Zancanaro di Sacile, il quale teme allagamenti dei fondi di sua proprietà rivieraschi del Meschio inferiore e del Livenza in causa della maggiore quantità d'acqua che verrebbe immessa nei predetti fiumi e fa pertanto riserva di chiedere risarcimenti per gli eventuali danni;

dall'Ing. Guido Gentili, che anche a nome di comproprietari di una utenza sul Savassa, sig. prof. Attilio Gentili e signora Pia Mariani Gentili, chiede che sia imposto alla Società l'obbligo di garantire le attuali portate delle sorgenti del Savassa;

dal Consorzio Mescolino, il quale chiede che siano rispettati sia i suoi diritti sull'utenza, esercitata per antica investitura, che quelli relativi ad una istanza di aumento di portata presentata nel 1915;

Ritenuto che durante l'istruttoria ed all'atto del sopraluogo i Comuni di: Revine Lago, Cappella Maggiore, Cordignano, Sarmede ed i signori Da Ros Andrea e De Franceschi Antonio in rappresentanza di operai nonchè il signor De Carli Giovanni per conto di contadini ed agricoltori in sinistra del Piave hanno fatto voti in favore della domanda della Società Idroelettrica Veneta e il Comune di Caneva ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di esaminare il progetto relativo al serbatoio nelle Valli di Rio Fontana e del Rio Maso;

Ritenuto che all'atto del sopraluogo il Presidente del Comitato promotore del costituendo Consorzio irriguo Sinistra Piave, ha chiesto che sia imposto l'obbligo alla Società Idroelettrica Veneta di mantenere in modo stabile la centrale di Castelletto, prevista dalla concessione accordatale con R. decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, che invece giusta la domanda, oggetto del presente Decreto, avrebbe solo carattere transitorio, e di mantenere lo scarico dell'ultima centrale nel medesimo punto ed alla medesima quota previsto con la citata concessione 16 ottobre 1919, n. 8653, e cioè a Fratta di Cordignano, in modo da poter derivare, per gli usi irrigui di un comprensorio dell'estensione di ettari 26.000, dal canale di scarico della centrale di Castelletto una portata di mod. 100, e a valle dell'ultima restituzione a Fratta una quantità d'acqua pari a mod. 160, riservandosi il detto Consorzio di presentare, per tale utilizzazione, regolare domanda di concessione;

Ritenuto che il prof. Michele Giunti della R. Scuola di viticultura ed enologia di Conegliano presentò una memoria tecnico-agraria a dimostrazione delle richieste del costituendo Consorzio irriguo sinistra Piave;

Ritenuto che pure al sopraluogo i rappresentanti della Società Idroelettrica Veneta e del Consorzio Intercomunale Destra Piave-Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria, hanno prodotto il testo degli accordi intervenuti fra di loro per rendere compatibili le loro istanze di derivazione d'acqua dal Piave, accordi che furono poi tenuti presenti nella concessione assentita al Consorzio Destra Piave con Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 13042;

Considerato che sono da respingere le opposizioni relative alla mancata effettuazione di un treno speciale da Treviso che avesse condotto sopraluogo molti agricoltori di quella provincia e alla mancata notifica ai Comuni rivieraschi del Livenza ed a quello di Cavazuccherina dell'ordinanza ministeriale di ammissione ad istruttoria della domanda di concessione dal Piave, oggetto del presente Decreto anche perchè nessuna necessità poteva esservi di intervenire in massa al sopraluogo mentre ad esso prendevan parte i rappresentanti del Consorzio Brentella di Pederobba ed i Sindaci dei Comuni interessati sulla destra del Piave, nella zona tra Cornuda, Castelfranco e Treviso e perchè era in facoltà dell'Amministrazione e non obbligo, di comunicare l'ordinanza ministeriale d'ammissione ad istruttoria ai Comuni rivieraschi del Livenza ed a quello di Cavazuccherina non trattandosi di Comuni interessati direttamente dalle opere di derivazione;

Considerato che sono pure da respingere le opposizioni dell'Ing. Paolo Viganò e dell'Amministrazione dei Conti di Collalto non essendo prevedibile alcun danno alle loro utenze in quanto la portata destinata a rimanere nel Piave appare più che sufficiente e che comunque, in caso non risultasse tale, sarà da provvedere nei riguardi di dette utenze ai sensi di legge;

Considerato in merito alla opposizione della Contessa Donà delle Rose che è stata inserita speciale clausola nel disciplinare di concessione per cui è fatto obbligo alla Società Idroelettrica Veneta, come anche al Consorzio Intercomunale Destra Piave-Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria nei riguardi della concessione d'acqua dal Piave accordata con R. Decreto 16 novembre 1922, di provvedere a loro spese a convogliare mediante apposito canale attraverso la Roggia Collalto la competenza d'acqua della roggia Tron;

Considerato in merito alle opposizioni del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba e delle Amministrazioni locali che lo appoggiano, che sono intervenuti accordi tra il Consorzio e la Società Idroelettrica Veneta, accordi che furono tenuti presenti nella redazione del disciplinare regolante la presente concessione e in base ai quali sarà accordata al Consorzio irriguo Brentella di Pederobba un aumento di derivazione;

Considerato che sono infondate le opposizioni per il pregiudizio che la distrazione delle acque del Piave dal loro corso naturale arrecherebbero alla fluitazione ed alla eventuale costruzione di impianti a serbatoio nel bacino del Piave, in quanto che la fluitazione ha perduto importanza in dipendenza della costruzione delle Ferrovie Cadorine e la eventuale costruzione di serbatoi non mancherà di essere disciplinata in modo da non pregiudicare gli usi inferiori, senza che per ciò occorra l'obbligo di lasciar defluire nel Piave a Soverzene i mod. 240 voluti dagli opponenti ciò che frusterebbe la vasta utilizzazione delle acque del Piave che viene a conseguirsi con la derivazione progettata dalla Società Idroelettrica Veneta;

Considerato in merito alle varie opposizioni relative a temuti danni per l'immissione nel Meschio e nel Livenza dell'acqua di restituzione delle centrali di Castelletto e di Caneva che nel disciplinare di concessione si è fatto obbligo di mantenere in funzione la centrale di Castelletto e di effettuare la restituzione dell'ultima centrale a Fratta di Cordignano in modo da permettere che per uso irriguo siano derivati dal Meschio a Castelletto mod. 100 nei quattro mesi da giugno a settembre, mod. 70 in maggio e ottobre e mod. 30 negli altri sei mesi, ed a Fratta mod. 160 nei mesi da giugno a settembre e mod. 120 negli altri mesi dell'anno, prescrivendosi inoltre alla Società Idroelettrica Veneta, qualora tale utilizzazione non fosse effettuata dal Consorzio che all'uopo dovrà costituirsi, di provvedere alla costruzione di due canali atti a restituire al Piave la complessiva quantità di mod. 150, e disciplinandosi altresì l'esercizio delle centrali di Castelletto e Caneva per evitare lo scarico in Meschio delle portate eccedenti mod. 180 prima che siano costruiti i canali suddetti, con facoltà di disporre in caso di forti piene del Meschio e del Livenza la sospensione parziale o totale dello scarico in questi corsi d'acqua, limitando il funzionamento delle centrali di Nove; oltre che infine la Società viene obbligata a far parte del Consorzio Idraulico di 3ª categoria Meschio-Friga-Carron;

Considerato in merito al temuto impoverimento delle risorgive e abbassamento della falda freatica in sinistra del Piave tra la Priula e Ponte di Piave che con la progettata irrigazione di ettari 26.000 di terreno in sinistra del Piave la alimentazione delle falde freatiche e delle risorgive della zona di che trattasi deve ritenersi assicurata; ma che ad ogni modo, per ogni eventualità, saranno dal R. Magistrato alle Acque eseguite sistematiche misure per accertare il regime attuale ed avere poi fondati elementi per stabilire se tale regime sarà per risentire qualche influenza per parte delle opere progettate;

Considerato che con la restituzione in Piave attraverso i canali di irrigazione di sinistra di parte delle acque derivate dalla Società Idroelettrica Veneta e con la restituzione di parte delle acque derivate dal Piave dal Consorzio Intercomunale Destra Piave-Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria, viene tolto fondamento alle opposizioni sollevate per la diminuzione della portata del fiume e conseguente risalita delle acque salse nell'alveo e ad ogni buon fine è stato imposto l'obbligo alla Società concessionaria di fornire al R. Magistrato alle Acque i mezzi per eseguire sistematiche esperienze sulla salinità delle acque del Piave, specialmente in condizioni di magra e di alta marea allo scopo di raccogliere sicuri elementi per ogni eventuale futura contestazione e per i provvedimenti del caso;

Considerato che sono infondate le opposizioni circa temuti danni per la navigazione del tronco del Piave navigabile o classificato tale perchè esso viene alimentato dalle maree e perciò non viene turbato alcun interesse;

Considerato che sono da rigettare le opposizioni prodotte dalle Ditte richiedenti concessioni d'acqua dal Piave, le cui istanze furono respinte con Decreto Ministeriale 2 maggio 1922, n. 3178, trattandosi di opposizioni proponibili non in questa sede ma solo dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque;

Considerato in merito alle opposizioni prodotte dall'Amministrazione Provinciale di Belluno, che sono da respingere quelle che riguardano i timori circa la compromessa soluzione del problema del miglioramento del regime del Piave e della completa utilizzazione delle acque di quel fiume, in quanto che la progettata derivazione a Soverzene della Società Idroelettrica Veneta, non contrastante gli interessi del buon regime idraulico, realizza, insieme a quella da concedere al Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, alla derivazione del Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per il canale della Vittoria e a quella prevista delle acque di scarico dalle centrali di Castelletto e di Caneva per gli usi irrigui della sinistra del Piave, un razionale piano di sfruttamento delle acque del Piave industriale ed irriguo nelle Provincie di Belluno e Treviso, mentre nello stesso tempo restano assicurati gli usi dell'acqua da parte delle popolazioni rivierasche del fiume, contrariamente a quanto teme l'Amministrazione Provinciale opponente;

Che non risulta presentato dalla stessa Amministrazione Provinciale l'asserito ricorso al Tribunale Superiore delle Acque avverso il R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, con cui fu accordato alla Società Italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto, ora Società Idroelettrica Veneta, di derivare dal Piave mod. 60 d'acqua;

Che è inammissibile la richiesta della stessa Amministrazione Provinciale di una nuova istruttoria in base a nuova domanda di concessione per le varianti da apportare al progetto della Società richiedente, in quanto che le varianti stesse sono riconosciute opportune e quindi imposta alla Società dalla Amministrazione dello Stato per la più razionale utilizzazione delle acque del Piave;

Che non è del pari da accogliere la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Belluno di avere comunicato il progetto esecutivo delle opere di presa sul Piave, in quanto gli organi tecnici dello Stato non mancheranno di tutelare sufficientemente gli interessi della Provincia;

Considerato che resta eliminata l'opposizione del Comune di Paderno del Grappa in quanto che il Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria ha con R. Decreto 16 novembre 1922, n. 13042, ottenuta la chiesta concessione d'acqua dal Piave, e che è del pari soddisfatta l'opposizione del Comune di Povegliano per le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione a vantaggio della irrigazione;

Considerato in merito alla opposizione del Consorzio irriguo Piavesella di Nervesa, che le concessioni d'acqua vengono accordate sempre salvi i diritti dei terzi e ad ogni modo i diritti del Consorzio sono stati salvaguardati con speciali clausole del disciplinare di concessione;

Considerato che non ha fondamento l'opposizione del signor Giacomo Zuliani, in quanto che la sua utenza d'acqua nel Comune di Vase sul torrente Fiume affluente del Piave non potrà risentire alcun danno dalla progettata derivazione d'acqua dal Piave;

Considerato in merito alle richieste dei Comuni di: Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore e Sacile, di un quantitativo d'acqua per l'irrigazione e per altri usi che tali richieste debbono formare oggetto di regolari domande di concessione, da istruire a norma di legge;

Considerato in merito alle varie richieste del Comune di Soverzene che alcune di esse sono estranee alla presente concessione, mentre per altre occorre che il Comune prenda accordi con la Società concessionaria, e che questa è dalla legge tenuta al risarcimento dei danni che dalle opere di derivazione possano essere arrecati alle altrui proprietà;

Considerato che l'opposizione del Cotonificio Veneziano e del signor Vittorio Zancanaro devono ritenersi tacitate con le prescrizioni imposte alla Società Idroelettrica Veneta nel disciplinare di concessione per lo scarico delle acque nel Meschio e quindi nel Livenza;

Considerato che deve pur ritenersi tacitata l'opposizione del gnor Antonio Balliana in quanto che è stato imposto alla ›cietà di mantenere sempre costante la portata di mod. 30 del ıme Meschio, e ciò in conformità dei disciplinari delle consioni ad essa accordate con Nostri Decreti 4 maggio 1911 e ottobre 1919;

Considerato, in merito all'opposizione prodotta dall'Ingeere Guido Gentili nell'interesse suo e del signor prof. Attilio ntili e signora Pia Mariani Gentili, che le concessioni d'ace pubbliche vengono accordate salvi i diritti dei terzi e che alora l'utenza sul Savassa della Ditta opponente dovesse riıtir danni dalla progettata derivazione di acqua dal Piave, la cietà è obbligata, ove l'utenza stessa risulti legittima, a risarli o a provvedere perchè i danni non si verifichino;

Considerato che per le stesse ragioni deve essere respinta pposizione del Consorzio Mescolino circa presunti danni ad a sua utenza dal Meschio e che pure deve essere respinta la osizione dello stesso Consorzio circa pretesi diritti derivanti una istanza presentata nel 1915 per aumento di portata deltenza medesima, poichè tale istanza non ebbe ulteriore corso, risulta regolarmente ripresentata, e ciò a prescindere da ogni siderazione sulla compatibilità dell'utenza e dell'istanza di ento suindicate con la concessione oggetto del presente deto;

Considerato che per quanto si è precedentemente osservato opposizioni non fanno ostacolo alla chiesta concessione e che trova fondamento nelle disposizioni vigenti l'eccezione del iune di Musile sulla presunta incompetenza dell'Autorità Goıativa ad accordare la concessione stessa;

Considerato che in accoglimento delle richieste avanzate › state inserite nel disciplinare di concessione speciali clauper la riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi ır i sovraccanoni annui in favore dei Comuni stessi e delle vincie, ai sensi dell'art. 40 del Regio Decreto 9 ottobre 1919, 161;

Considerato che la portata del bacino del lago di Santa ›e deve essere calcolata in moduli 30, in luogo dei moduli 15 isti dalla concessione accordata con R. Decreto 4 maggio , risultando detto quantitativo di moduli 30 quello effettiente utilizzato dal 1920 negli impianti della Società concesaria, e che pertanto giusta l'art. 13 del disciplinare 21 no›re 1910-7 febbraio 1911, regolante la detta concessione, la età è tenuta a corrispondere il maggior canone relativo alla gior forza prodotta di HP. 3929 e che da essa si è già provto al pagamento della somma di L. 35.361,00 corrispondente tre annualità arretrate di lire 11.787 ciascuna, a partire dal ıggio 1920 fino al 4 maggio 1923;

Considerato, per quanto concerne la durata della conces, che la presente viene a variare e ad assorbire quelle del ggio 1911 e del 16 ottobre 1919 ed essendo stata quest'ultima data a sensi della nuova legislazione sulle acque pubbliche, esente dovrà decorrere dal 16 ottobre 1919;

Considerato che nel disciplinare di concessione è stata inla clausola relativa alla sovvenzione e alle agevolazioni i al R. Decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e che nello stesso ›linare è prevista l'esecuzione graduale dell'impianto in sei di e in relazione ad essi è stabilito il pagamento dei canoni;

onsiderato che nel disciplinare medesimo è prevista la rine di L. 408 ai canoni annui, in relazione alla fornitura ergia da effettuare al Consorzio Canale della Vittoria, in uzione della produzione di forza che verrà a mancare nelle ıli del Consorzio per la limitazione di portata durante le me magre invernali consentita a favore della Società Idroca Veneta;

isto il citato disciplinare sottoscritto dall'Ing. Antonio , Consigliere Delegato della Società Idroelettrica Veneta, ta 29 settembre 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Belluno repertorio n. 508, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque come da voto n. 455, reso nell'adunanza del 18 luglio 1922;

Visti: il R. Decreto-Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il Regolamento approvato con R. Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione cui non siasi fatta ragione nel disciplinare di concessione, è accordata alla Società Idroelettrica Veneta, Anonima con Sede in Venezia, la concessione di derivare dal fiume Piave, sulla sponda sinistra a valle dell'abitato di Soverzene (provincia di Belluno) la portata variabile da mod. 80 di acqua (quando il Piave si trova in condizioni di minima magra con la portata di mod. 200) a mod. 800 lasciando sempre nel fiume la portata di mod. 120, risultando la quantità media dell'acqua da derivare di mod. 300 (compresi mod. 60 d'acqua di cui alla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653) per immetterli nel lago di S. Croce, ampliato e sistemato a serbatoio di stagione della capacità di circa 120 milioni di mc. e per produrre insieme a mod. 30, provenienti dal lago di S. Croce e dal suo bacino imbrifero, col salto di m. 106 nelle centrali di Fadalto la potenza di HP. 46.640, restituendo le acque nel lago Morto. Da quest'ultimo lago le acque verranno riprese ed utilizzate nelle centrali di Nove con un salto di m. 99 producendo la potenza di HP. 43.560. Scaricate le acque negli stagni del Restello, sistemati e scavati in modo da costituire un serbatoio della capacità di mc. 800.000, esse verranno riprese ed utilizzate nella centrale di S. Floriano nella misura di mod. 330 col salto di m. 13,75 per produrre la potenza di HP. 6050. La predetta centrale di S. Floriano scaricherà le acque nel laghetto di Negrisiola sopra Vittorio, dal quale saranno condotte alle due ultime centrali di Castelletto e di Caneva. La centrale di Castelletto utilizzerà la portata di mod. 60 e col salto di m. 62,50 produrrà la potenza di HP. 5000, scaricando le acque nel Meschio in località Borgo Pianche, Comune di Cappella Maggiore, affinchè possano servire ad una successiva utilizzazione a scopo irriguo. La centrale di Caneva utilizzerà la portata di mod. 255 e col salto di m. 105 produrrà la potenza di HP. 35.700, restituendo le acque nel Meschio presso l'abitato di Fratta, Comune di Caneva, affinchè possano servire per una successiva utilizzazione irrigua.

Complessivamente verranno prodotti HP nominali 136.950, ivi compresa la forza prodotta in base alle concessioni accordate coi Regi Decreti 4 maggio 1911 e 16 ottobre 1919.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni 60 successivi e continui decorrenti dal 16 ottobre 1919, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 29 settembre 1922 rep. n. 508 e verso il pagamento dei seguenti canoni fissati all'art. 13 del disciplinare stesso a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione di ciascun gruppo di lavori, e cioè:

a) al termine del primo periodo e cioè dal 1° luglio 1923 L. 154.107,00 (lire centocinquantaquattromilacentosette) in ragione della complessiva forza prodotta di HP. 51.369;

b) al termine del secondo periodo e cioè dal 1° luglio 1924 L. 178.899,00 (lire centosettantottomilaottocentonovantanove) in ragione della complessiva forza prodotta di HP. 59.633;

c) al termine del terzo periodo e cioè dal 1° luglio 1927 L. 213.000,00 (lire duecentotredicimila) in ragione della complessiva forza di HP. 71.000;

d) al termine del quarto periodo e cioè dal 1° gennaio 1929 L. 276.750,00 (lire duecentosettantaseimilasettecentocinquanta) in ragione della complessiva forza di HP. 92.250;

e) al termine del quinto periodo e cioè dal 1° gennaio 1930 L. 346.098,00 (lire trecentoquarantaseimilanovantotto) in ragione della complessiva forza di HP 115.366;

f) al termine del sesto periodo e cioè dal 1° gennaio 1933 e sino alla fine della concessione lire 410.850,00 (lire quattrocentodiecimilaottocentocinquanta) in ragione della complessiva forza di HP. 136.950.

I detti canoni annuali come sopra dovuti saranno diminuiti di L. 408,00 dopo la notificazione da parte della Società concessionaria dell'avvenuta integrazione di energia a favore del Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per il canale della Vittoria, a sensi dell'art. 8 del disciplinare di concessione.

Fino al 30 giugno 1923 la Società concessionaria continuerà a pagare i canoni dipendenti dalla concessione accordata con il Regio Decreto 4 maggio 1911, tenendo conto del constatato aumento di forza di HP. 3929, e da quella accordata col Regio Decreto 16 ottobre 1919.

Art. 3. — L'introito delle prestazioni annue dipendenti dalle concessioni accordate con Nostri Decreti 4 maggio 1911 e 16 ottobre 1919 e dei canoni arretrati già versati per la constatata maggiore utilizzazione delle acque del lago di S. Croce sarà imputato al Cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario.

L'introito dei canoni dipendenti dalla presente concessione, sia per il primo esercizio finanziario in cui dovranno essere riscossi sia per quelli successivi, sarà imputato al Capitolo corrispondente al Cap. 7 sopra citato.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

F.to VITTORIO EMANUELE.

Controfir.to Carnazza

» A. De Stefani.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 9 gennaio 1923.
Reg. n. 1 Lavori Pubblici foglio n. 119.
F. Coop.

Ministero dei Lavori Pubblici.
Ufficio Speciale delle Acque Pubbliche.
Per copia conforme
p. il Capo d'Ufficio
F.to F. Fasciani.

Corpo Reale del Genio Civile.
R. Magistrato alle Acque.

Provincia di Belluno. — Ufficio di Belluno.
Al n. 508 di Repertorio. — Al n. 3223 di Protoc.

DISCIPLINARE:

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua dal fiume Piave, chiesta dalla Società Idroelettrica Veneta con istanza 3 settembre 1920 (domanda comprensiva delle concessioni 4 maggio 1911 e 16 ottobre 1919).

Art. 1. — Quantità ed uso dell'acqua da derivare. — La derivazione sarà effettuata dal fiume Piave, sulla sponda sinistra a valle dell'abitato di Soverzene, nella misura variabile prevista fra un minimo di moduli 80 (ottanta) (quando il Piave si trova in condizioni di minima magra con la portata di moduli 200) ed un massimo non superiore a moduli 800 (ottocento) lasciando sempre nel fiume la portata di 120 (centoventi) moduli.

La quantità media dell'acqua da derivare, con le indicate modalità, risulta di moduli 300 (trecento) ed a questa quantità si debbono aggiungere moduli 30 (trenta) provenienti dal lago di Santa Croce, e dal suo bacino.

La portata del bacino del lago di Santa Croce viene calcolata, come sopra si è detto, in moduli 30, in luogo di moduli 15 previsti dalla concessione accordata alla Società concessionaria con Regio Decreto 4 maggio 1911, risultando detto quantitativo di moduli 30 quello effettivamente utilizzato negli esistenti impianti della Società concessionaria.

La totale portata annualmente utilizzabile risulta di moduli 330 (trecentotrenta), comprendendo le competenze relative alle concessioni accordate con R. Decreto 4 maggio 1911 e con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653.

L'acqua sarà utilizzata per produzione di energia elettrica da distribuire nelle provincie Venete e nella Venezia Giulia, a scopo di illuminazione, trazione ed applicazioni industriali di ogni genere.

L'acqua deve essere lasciata agli scarichi a disposizione per una successiva utilizzazione a scopo agricolo, come al seguente art. 7.

A tale scopo la Società concessionaria dovrà mantenere sempre attiva la centrale di Castelletto, prevista dalla concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, e non considerata nella domanda 3 settembre 1920 oggetto del presente disciplinare, e dovrà spostare l'ultima centrale progettata sul Livenza, costruendola presso l'abitato di Caneva per poter restituire le acque utilizzate in tale centrale nella medesima località prevista dalla concessione di cui al R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, cioè nel Meschio a Fratta (Comune di Caneva).

Art. 2. — Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione. — La quota di presa a Soverzene, tenuto conto dell'innalzamento di circa met. 2,80 prodotto dalla diga, sarà 390 (trecentonovanta) sul livello del mare.

Il complesso sistema di centrali dell'impianto generale, ammetterà tre scarichi distinti:

a) a valle della centrale di S. Floriano a quota 161,25, sarà abbandonata l'acqua necessaria alla integrazione delle portate del Meschio, prevista in moduli 15 (quindici) (media) giusta le prescrizioni dell'art. 10 comma *a*) del Disciplinare principale 17 maggio 1917, Repertorio n. 333 per la concessione di cui al R D. 16 ottobre 1919, n. 8653;

b) a valle della centrale di Castelletto sarà lasciata nel Meschio a quota 90,75 l'acqua destinata ad alimentare un futuro canale di irrigazione di cui al seguente art. 7;

c) a valle dell'ultima centrale che, in relazione alla successiva utilizzazione di cui all'art. 7, sarà costruita in Comune di Caneva, la rimanente acqua derivata sarà lasciata nel Meschio a quota 40,80.

Pertanto i dislivelli tra la presa e la restituzione saranno rispettivamente di metri 228,75, metri 299,25 e metri 349,20 per le tre diverse quantità medie d'acqua nelle quali si suddivide la quantità complessiva media di moduli 330.

Omissis.

Art. 5. — Regolazione della portata. — Trattandosi di una derivazione destinata a convogliare acque eccedenti una portata fissa da conservarsi nel Piave, utilizzando prevalentemente le morbide ed anche le piene del fiume, la presa dovrà essere munita di uno scarico o di una bocca tassata con dispositivo automatico per garantire il deflusso costante a valle della diga.

A monte di Soverzene ed in località che sarà indicata dall'Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque, la Società concessionaria dovrà installare, a sue spese, una stazione di misura della portata del fiume provvista di Idrometrografo.

A valle delle opere di presa a Soverzene per la determinazione della portata residua del Piave, la Società concessionaria, in luogo da individuare col concorso dell'Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle acque, dovrà installare, a sue spese, un Idrometrigrafo, sistemandolo eventualmente sopra soglia stabile, ed eseguire tutte le misure che risulteranno necessarie per ricavare una attendibile scala di deflusso.

Nel canale derivatore in località opportuna, da scegliersi d'accordo coll'Ufficio del Genio Civile di Belluno, sentito l'Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque, sarà dalla Società concessionaria installato, a sue spese, un Idrometrografo che permette in ogni momento di valutare la portata derivata e che consenta, mediante diagrammi, di determinare la media annuale della derivazione. Ove venga accertato con frequenti ed accurate misure che l'Idrometrografo, di cui al comma precedente, sia insufficiente ad individuare le portate derivate dal Piave a Soverzene, la Società concessionaria dovrà integrare opportunamente, a sue spese, l'impianto di misura.

In ogni caso, quando sarà costruito l'argine per l'aumento d'invaso del lago di Santa Croce saranno dalla Società installati, a sue spese, tre venturimetri nella tromba a sifone sottopassante il detto argine per la registrazione continua delle portate derivate.

La Società concessionaria dovrà installare, a sue spese, quattro Stazioni pluviografiche a Longarone, Ponte nelle Alpi, Colle di Fadalto, Vittorio Veneto, previo accordi coll'Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque.

La Società concessionaria dovrà inoltre prestarsi alla posa in opera di quegli impianti istrumentali che il predetto Ufficio Idrografico intendesse di collocare nel canale derivatore da Soverzene al lago di Santa Croce, per ricerche sul movimento dell'acqua nei canali.

Art. 6. — Canali di carico. — Il canale di derivazione dal Piave al lago di Santa Croce della lunghezza di km. 10, le due gallerie forzate delle centrali di Fadalto e di Nove, rispettivamente di circa km. 2,400 e km. 2,800, ed il successivo canale che mette capo

all'ultima centrale di circa km. 14, con diramazione di circa km. 1,500 alla centrale di Castelletto, saranno eseguiti in conformità del progetto 3 settembre 1920, con le prescritte modificazioni per conservare la centrale di Castelletto e per mantenere lo scarico finale nel Meschio a Fratta (Comune di Caneva) come dal progetto della concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dalla Amministrazione, per impedire la infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Art. 7. — Luogo e modalità dei canali di scarico ed utilizzazione delle acque di scarico per irrigazione. — Per lo scarico delle acque derivate si seguiranno le modalità risultanti dal progetto di massima e le prescrizioni qui sotto specificate per rendere possibile la successiva utilizzazione a scopo di irrigazione, salvo eventuali varianti che venissero proposte e fossero riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

Un primo scarico di tutte le acque derivate e regolarizzate nel lago di Santa Croce, sarà effettuato nel Meschio (e precisamente in quella espansione del suo corso che si denomina laghetto di Negrisiola) in località « Savassa », Comune di Vittorio.

Le acque saranno direttamente scaricate nel laghetto di Negrisiola dalla Centrale di S. Floriano, che avrà funzione di ridurre a deflusso costante e continuo le acque utilizzate, con regime variabile, nelle centrali superiori di Fadalto e di Nove.

L'acqua così scaricata, diminuita di quella da lasciarsi nel Meschio ad integrazione della sua portata (mediamente moduli 15) in conformità alle disposizioni del disciplinare 21 novembre 1910-7 febbraio 1911, repertorio n. 1374, regolante la concessione accordata con R. Decreto 4 maggio 1911, ripetute nel disciplinare principale 17 maggio 1917, repertorio n. 333, regolante la concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, sarà nuovamente derivata circa metri 1300 più a valle, convogliata da questo punto verso le due centrali inferiori e scaricata in parte a valle della centrale di Castelletto, mediante canale di immissione nel Meschio nella località Borgo Pianche, Comune di Cappella Maggiore.

L'acqua rimanente dovrà essere scaricata nel Meschio, dopo l'ultima centrale di Caneva, nella medesima località prevista per lo scarico finale, nel progetto della concessione accordata con R. Decreto 16 ottobre 1919, n. 8653, e precisamente a valle dell'abitato di Fratta, in Comune di Caneva.

Come è esposto nel precedente art. 1 le acque di scarico delle centrali di Castelletto e di Caneva saranno destinate a successiva utilizzazione irrigua sulla sinistra del Piave, da parte di un costituendo Consorzio.

Per questa utilizzazione agricola la Società concessionaria dovrà esercitare la centrale di Castelletto utilizzando la portata media di moduli 60 e scaricando l'acqua nel Meschio a Borgo Pianche, in modo che il canale superiore di detto Consorzio possa derivare in modo continuo moduli 100 (cento) nei quattro mesi da giugno a settembre, moduli 70 (settanta) in maggio ed ottobre e non meno di moduli 30 (trenta) negli altri sei mesi.

Analogamente dovrà esercitare la centrale di Caneva utilizzando la portata media di moduli 255 (duecentocinquantacinque) e scaricando l'acqua nel Meschio a Fratta in modo che il canale inferiore dello stesso Consorzio possa effettuare una derivazione continua non inferiore a moduli 160 (centosessanta) durante il periodo estivo di piena irrigazione nei mesi da giugno a settembre e non inferiore a moduli 120 (centoventi) negli altri mesi dell'anno. Quest'ultima quantità d'acqua sarà restituita nel Piave attraverso i canali di irrigazione nel periodo non irriguo, mentre nello stesso periodo altri moduli 30 (trenta) saranno scaricati nel Piave, dal canale superiore.

Qualora il predetto Consorzio non dovesse costituirsi o non addivenisse alla esecuzione dei canali atti a restituire in Piave nei modi su cennati la complessiva quantità di moduli 150 (centocinquanta), la Società concessionaria dovrà essa provvedere a tale lavoro.

La Società concessionaria inoltre è obbligata a non utilizzare le centrali di Castelletto e di Caneva con portate superiori a quelle previste per il terzo periodo di esecuzione graduale dell'impianto di cui al seguente art. 10, prima che siano costruiti i due canali e messi in grado di smaltire la portata eccedente i 180 (centoottanta) moduli che rappresentano il massimo consentito per lo scarico in Meschio.

La Società concessionaria si obbliga verso il costituendo Consorzio di non chiedere alcun contributo per le opere di derivazione d'acqua dal Piave e di regolazione del lago di Santa Croce

A spese della Società concessionaria, e per cura dei competenti Uffici del Genio Civile, verranno installati nei canali di scarico delle due ultime centrali dispositivi di controllo dei quantitativi minimi da lasciare a disposizione del Consorzio irriguo

Parimenti a spese della Società concessionaria e per cura dei competenti Uffici del Genio Civile, in località opportunamente scelte lungo il corso del Meschio, verranno disposti riferimenti atti a consentire l'esatta valutazione della portata di questo corso d'acqua, affinchè in base ad essi i detti Uffici abbiano precisi elementi per controllare l'esatto adempimento della precedente prescrizione di non utilizzare le centrali di Castelletto e di Caneva con portate superiori a quelle previste per il terzo periodo e delle altre prescrizioni stabilite all'art. 8, paragrafo E, del presente disciplinare, in merito al funzionamento delle centrali in caso di piena del Meschio e del Livenza.

Art. 8. — Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

a) Derivazione dal Piave.

La derivazione variabile dal Piave, di cui all'art. 1, dovrà effettuarsi lasciando normalmente nel letto del fiume la portata di moduli 120 (centoventi).

A tale scopo dovranno adottarsi dispositivi, possibilmente automatici, da prevedersi nel progetto esecutivo, per garantire quel deflusso a valle della presa che valga a mantenere nell'alveo del Piave a Belluno, prima della confluenza dell'Ardo, la portata costante di moduli 120 (centoventi).

A cura del R. Ufficio del Genio Civile di Belluno, o del R. Magistrato alle Acque, sarà esercitato opportuno controllo per determinare tale deflusso e per modificarlo quando si constatassero variazioni in più od in meno della portata del Piave a Belluno, rispetto a quella stabilita.

La Società concessionaria dovrà provvedere ad aumentare questo deflusso, durante il periodo irrigatorio da giugno a settembre, per integrare la portata del Piave, avanti a Nervesa, fino a moduli 190 (centonovanta) occorrenti alla derivazione del Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria, appena ne venisse segnalata la deficienza.

Tale aumento del deflusso in Piave nei mesi da giugno a settembre sarà regolato tenendo presente che la competenza del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba è quella fissata nel seguente paragrafo *b*) del presente articolo e che il Consorzio Piavesella di Nervesa, la Roggia Collalto e la Roggia Tron, dovranno derivare le rispettive competenze che saranno loro eventualmente riconosciute e, nel frattempo, quelle portate che risultano abitualmente derivate nei passati anni.

A compenso della minore derivazione usufruita dalla Società concessionaria, per effetto del precedente obbligo, in un successivo periodo di tempo, stabilito dal R. Ufficio del Genio Civile di Belluno, quando siano sufficientemente abbondanti gli affluenti a valle della presa, la Società concessionaria stessa potrà derivare una quantità d'acqua maggiore della sua regolare competenza, di non più di 30 (trenta) moduli, senza che per questo rimanga diminuita la disponibilità d'acqua a Nervesa a quantitativi inferiori a quelli occorrenti alla derivazione per il canale della Vittoria, già determinati in moduli 190 (centonovanta) per sei mesi da maggio ad ottobre, moduli 120 (centoventi) per quattro mesi da dicembre a marzo e a portata intermedia fra moduli 120 (centoventi) e moduli 190 (centonovanta), crescente nel mese di aprile e degradante nel mese di novembre, con tolleranza di scendere anche a moduli 80 (ottanta) durante le massime magre invernali.

In dipendenza della riduzione di portata come sopra tollerata, durante le massime magre invernali nella derivazione dal Piave del Consorzio Canale della Vittoria, la Società concessionaria, direttamente o mediante altra Società del Gruppo cui appartiene, integrerà la produzione di energia elettrica alle due centrali del Consorzio suddetto sul canale della Priula in Comune di Nervesa ed in Comune di Spresiano, con energia propria ed a proprie spese fino alla potenza di HP. nominali 2652 corrispondente alla piena portata del detto canale Priula di moduli 97,50.

L'eventuale integrazione di energia avrà luogo a partire da quando si inizierà il funzionamento delle centrali del Consorzio Canale della Vittoria.

La Società concessionaria dovrà darne comunicazione all'Ufficio del Genio Civile di Belluno, il quale, previ gli accertamenti del caso, notificherà all'Ufficio del Registro l'inizio di tale integrazione agli effetti della diminuzione del canone annuale di cui all'art. 13.

b) Coordinamento della derivazione dal Piave a Soverzene con l'aumento di portata estivo nella derivazione del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba.

La derivazione del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, posta a valle di Fener, viene aumentata nel periodo della irrigazione dal 15 maggio al 15 settembre rispetto alla competenza di moduli 240 (duecentoquaranta) di cui al Decreto Prefettizio 8 maggio 1913, n. 3986, e resta disciplinata nel seguente modo:

a) dal 15 maggio al 15 settembre derivazione massima moduli 320 (trecentoventi);

b) dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre, derivazione massima moduli 240 (duecentoquaranta), come al citato Decreto Prefettizio 8 maggio 1913, n. 3986, con succes-

siva restituzione nel Piave, tra Onigo e Crocetta Trevigiana, di moduli 60 (sessanta) e quindi con distrazione massima dall'alveo del fiume di moduli 180 (centoottanta);

c) dal 15 ottobre al 15 aprile, derivazione massima di moduli 240 (duecentoquaranta) con successiva restituzione nel Piave, tra Onigo e Crocetta Trevigiana, di moduli 80 (ottanta) e quindi con distrazione massima dall'alveo di moduli 160 (centosessanta).

La maggior disponibilità nel Piave, atta a consentire al Consorzio Brentella di Pederobba la maggiore derivazione estiva di moduli 80 (ottanta) di cui alla lettera *a*), oltre alla sua attuale competenza di moduli 240 (duecentoquaranta), sarà assicurata dalla Società concessionaria, destinando a tale scopo le acque da immagazzinare nel serbatoio da essa progettato nella valle del Mis, giusta domanda di derivazione d'acqua dal Cordevole e dal Mis da essa presentata, semprechè ottenga la relativa concessione.

Intanto la Società concessionaria dovrà provvedere all'integrazione delle magre estive per assicurare tanto la maggiore derivazione del Consorzio irriguo Brentella di Pederobba, quanto la derivazione del Consorzio Canale della Vittoria, diminuendo la propria derivazione a Soverzere in conformità delle prescrizioni di cui al precedente paragrafo A), ritenuto che il Consorzio Brentella di Pederobba aumenterà la propria derivazione estiva (15 maggio-15 settembre) soltanto di moduli 40 (quaranta) fino all'estate 1928 e soltanto di moduli 60 (sessanta) dall'estate 1929 in avanti, salvo a realizzare l'intiero aumento estivo di moduli 80 (ottanta) non appena sia costruito il predetto serbatoio del Mis da parte della Società concessionaria, od eventualmente anche da parte di altro Ente, al quale saranno imposte le opportune prescrizioni affinchè detto serbatoio possa servire alla funzione integratrice sopra prevista.

c) Ripresa dell'acqua dal Meschio.

Per la ripresa dell'acqua derivata, dal Meschio, nella misura di moduli 315 (trecentoquindici) sarà costruita nel fiume apposita traversa in muratura, munita di paratoia, possibilmente automatica, per lasciare nell'alveo la portata costante di moduli 30 (trenta), in questi compresi moduli 15 (quindici), che mediamente dovranno essere lasciati nel Meschio prelevandoli dalle acque scaricate attraverso la centrale di S. Floriano, allo scopo di integrare la portata del fiume in conformità ai disciplinari delle concessioni accordate coi Regi decreti 4 maggio 1911 e 16 ottobre 1919, n. 8653.

d) Prescrizioni relative al regime del Meschio Superiore.

La portata del Meschio Superiore misurata alla Crodetta, dopo la ripresa a valle del laghetto di Nigrisiola, non dovrà mai discendere sotto i moduli 30 (trenta), salvo le eventuali sospensioni dell'immissione dovute ai lavori, oppure a richiesta degli aventi diritto.

Sempre al medesimo punto la portata del Meschio non potrà mai superare moduli 80 (ottanta).

e) Prescrizioni relative al regime del Meschio inferiore e del Livenza.

La quantità d'acqua da scaricarsi nel Meschio inferiore a Fratta (comune di Caneva) sarà tutta quella ripresa a valle del lago di Negrisiola e convogliata alle ultime due centrali, dimi[illegible] unità della quantità smaltita atraverso i due canali principali del costituendo Consorzio d'irrigazione della sinistra del Piave, non mai inferiore complessivamente a moduli 150 (centocinquanta), dei quali non meno di moduli 30 (trenta) per il canale superiore non meno di moduli 120 (centoventi) per il canale inferiore.

Nel caso di forti piene del Meschio e del Livenza, che rendessero necessaria la sospensione totale dello scarico in questi corsi d'acqua sarà ridotto il funzionamento delle centrali di Nove alla portata che trova smaltimento attraverso i canali di irrigazione, uniformandosi immediatamente alle prescrizioni che in tale caso venissero impartite dai competenti Uffici del Genio Civile.

Quando fosse necessaria soltanto una riduzione dello scarico nel Meschio, il funzionamento delle centrali di Nove sarà immediatamente regolato in modo da smaltire, oltre all'acqua convogliata attraverso i canali di irrigazione, solamente quella ulteriore portata che il Meschio ed il Livenza potessero consentire.

Art. 9. — Condizioni particolari della concessione e garanzie da osservarsi. — Saranno, a carico della Società concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Piave in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare il lavoro, quanto se venga acertato in seguito.

Nei riguardi del buon regime del Meschio, la Società concessionaria sarà obbligata a far parte del Consorzio Idraulico di 3ª categoria Meschio-Friga-Carron, proporzionando in minore misura il suo concorso, quando, ad impianto ultimato, sarà interessato per lo smaltimento delle acque di scarico, soltanto l'ultimo tronco del fiume Meschio a valle di Fratta.

A spese della Società concessionaria e del Consorzio Canale della Vittoria, la competenza d'acqua della Roggia Tron sarà convogliata attraverso la Roggia Collalto e consegnata alla Roggia Tron mediante apposito canale di collegamento. Il progetto relativo a tale provvedimento sarà sottoposto alla preventiva approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso.

A spese e col concorso della Società concessionaria, il R. Magistrato delle Acque eseguirà sistematicamente misure a qualche pozzo o a qualche sorgente della zona delle risorgive, fra la Priula e Ponte di Piave, per accertare il regime attuale delle falde freatiche e delle risorgive, ed avere poi fondati elementi per stabilire se tale regime sarà per risentire qualche influenza in dipendenza della presente concessione.

A spese e col concorso della Società concessionaria, il R. Magistrato delle Acque eseguirà sistematicamente esperienze sulla salinità delle acque del Piave, specialmente in condizione di magra e di alta marea onde raccogliere sicuri elementi per gli eventuali provvedimenti del caso.

Omissis.

Art. 15. — Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi. — Ai Comuni rivieraschi, sarà, dalla Società concessionaria, riservata complessivamente ad uso esclusivo dei servizi pubblici una quantità di energia corrispondente ad un ventesimo di quella ricavata dalla portata minima continua derivata di moduli 80 (ottanta), energia da consegnarsi alle officine di produzione.

Resta fissato in quattro anni, dalla data del Decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni 3 (tre) dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto, fra i Comuni interessati, della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministro dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno effettivamente utilizzare la energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 16. — Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e delle Provincie. — La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportato oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi o fuori del territorio delle provincie di Belluno, Treviso ed Udine, per i provvedimenti che il predetto Ministero potrà adottare a norma dell'art. 40, IV comma e seguenti, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che, a partire dalla stessa data di decorrenza dei differenti canoni di cui all'art. 13 del presente disciplinare, potrà essere imposto a favore degli Enti locali medesimi, giusta la succitata disposizione.

I Comuni rivieraschi, di cui al presente articolo e al precedente art. 15, saranno determinati dal Ministero delle Finanze, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, a norma dell'art. 40, ultimo comma, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 17. — Riserva di energia a favore delle Ferrovie dello Stato. — Della energia producibile, nell'impianto di cui è oggetto la presente concessione, sarà riservata a favore delle Ferrovie dello Stato tutta quella che le Ferrovie stesse potranno richiedere entro l'anno 1926, non però in misura superiore alla quinta parte della energia complessiva ricavabile dall'intiero impianto.

Tale energia sarà fornita a prezzo di costo, determinato coi criteri di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597, e con le particolari clausole tecniche che saranno concordate con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le Ferrovie dello Stato dovranno ritirare l'energia al più tardi entro tre anni dalla data dello accordo intervenuto a seguito della loro richiesta.

Omissis.

Belluno, lì 29 settembre 1922.

F.to ANTONIO PITTER fu Silvio, Consigliere delegato della « Idroelettrica Veneta ».

7537 — **A pagamento.**

Corpo Reale del Genio civile

XIII Compartimento

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ufficio pel servizio generale

Acque pubbliche

Avviso

La Società Anonima « La Ferdinandea » con sede in Ferdinandea (Reggio Calabria) con domanda in data 10 marzo 1922, a firma del suo amministratore delegato sig. F. Politano, corredata da un progetto di massima distinto colla stessa data ed a firma A. G. Galliano ed ing. Soleri chiede la concessione di derivazione di acqua superficiale dai torrenti Roggero, Don Luca e Folea influenti della fiumara dello Stilaro per produzione di energia elettrica da distribuire in numerosi centri abitati della provincia di Reggio Calabria e della limitrofa provincia di Catanzaro.

La portata complessiva che la predetta Società intende di derivare dai tre torrenti sopracitati, si presume di moduli 6.50 al minuto secondo che utilizzata per un salto di m. 5,80, denominato Schioppo Marmarico, svilupperebbe una forza motrice nominale di circa cinquemila cavalli dinamici, restituendo le acque in sponda destra a valle della confluenza della fiumara dello Stilaro col torrente Ruggero.

Con la domanda suddetta la Società Anonima « La Ferdinandea » chiede inoltre il sussidio dello Stato ai sensi delle disposizioni contenute nel R. D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Tanto si pubblica per cognizione di tutti coloro che possono avervi interesse.

Reggio Calabria, 7 marzo 1923.

L'ingegnere capo reggente
R. M. Lauzi.

10647 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

14° COMPARTIMENTO

Provincia di Palermo — Ufficio di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni di acque pubbliche.

SI RENDE NOTO

che con domanda 20 dicembre 1920, la Ditta ing. Giuseppe Alfonso da Castronovo di Sicilia ed ivi domiciliato ha chiesto la concessione d'acqua dal fiume Lico-Platani da derivarsi dai canali di carico e scarico del molino Ciolo, per irrigare ett. 2.21,30 di terreni di sua proprietà siti in contrada Ciolo, tenimento di Castronovo di Sicilia.

Per l'ingegnere capo
Cottons Nicolò

11898 — A pagamento

Corpo Reale del Genio civile

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La ditta Vernazza Lorenzo, ha in data 28 ottobre 1922 presentato domanda per derivazione di moduli di acqua 0.58 dal torrente Rumaro con presa in comune di Cogoleto e con restituzione nello stesso Comune per produzione di forza motrice onde attivare un molino.

Genova, 17 marzo 1923.

Per l'ingegnere capo
Godino.

12145 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

Avviso

Il signor geometra Andrea Copello, per conto della Ditta « Eredi Cavagnaro fu Giuseppe ed altri » ha in data 31 dicembre 1921 presentato domanda per derivazione d'acqua dal torrente Malvaro con presa in comune di Lorsica per irrigazione di terreni siti in località Piano, frazione Acqua, in comune di Lorsica.

Genova, 17 marzo 1923.

p. L'ingegnere capo
Godino.

12143 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La Ditta comune di Bonassola ha in data 2 gennaio 1923, presentato domanda per derivazione di moduli 0,05 dal torrente San Giorgio con presa e restituzione nel comune di Bonassola per per inaffiamento di viali, aiuole strade.

Genova, 17 marzo 1923.

Per l'ingegnere capo
G. Godino.

12144 — A pagamento

R. Ufficio del Genio civile di Siena

Il sottoscritto ingegnere capo

RENDE NOTO

che con domanda addì 20 gennaio 1923 diretta a S. E. il Ministro dei lavori pubblici, il sig. cav. dott. Francesco Avanzati chiede di poter eseguire un piccolo impianto di irrigazione dei terreni compresi nella Tenuta di Rondinella in comune di Siena, derivando dal fiume Arbia mod. 0,24 di acqua.

L'estensione della zona da irrigarsi è di circa 20 ettari.

Alla domanda è allegato il relativo progetto, dal quale rilevasi come le acque di scarico del molino Pianella, convogliate nel canale di Rondinella dopo l'uso irrigatorio dei terreni, si restituiscono in Arbia, poco a monte della traversa in servizio del molino « Vallina ».

Siena, 20 marzo 1923.

L'ingegnere capo
G. Pacini

12173 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CUNEO

Derivazione n. 1911

L'Amministrazione del Canale del Molino di Costigliole derivato dal T. Varaita, in sponda destra con diga instabile circa 500 metri a monte del ponte provinciale e tranviario, chiede con istanza 15 febbraio 1923 di eseguire le seguenti variazioni:

1° spostare di m. 500 verso monte la presa;

2° formare una diga stabile;

3° creare sull'aggiunto tronco di canale un salto per produzione di forza motrice utilizzando la portata di moduli sette ritenuta di competenza.

La Ditta chiede pure l'autorizzazione provvisoria ad eseguire d'urgenza i lavori.

Cuneo, 22 marzo 1923.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

12207 — A pagamento.

GENIO CIVILE CUNEO

Derivazione n. 1910

La Ditta Fratelli Peano residente a Beinette chiede di derivare dal T. Brobbio in territorio del comune di Beinette moduli 7 per utilizzarli a scopo di forza motrice con restituzione allo stesso torrente.

Cuneo, 22 marzo 1923.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

12208 — A pagamento.

R. Ufficio del Genio civile
DI BELLUNO

AVVISO

Il comune di Longarone ha presentato domanda in data 17 febbraio 1922 per derivare dalle sorgenti della Roggia Coppedello nel Comune stesso 5 litri al secondo per uso potabile.

Belluno, 19 marzo 1923.

L'ingegnere dirigente
A. Praloran.

12209 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio di Genova

Sezione acque pubbliche

AVVISO

La Società elettrotecnica Ligure, ha, in data 28 febbraio 1923, presentato domanda per derivazione di moduli d'acqua 37,50 dal torrente Lavagna con presa in comune di Orero e Coreglia e con restituzione in comune di Rapallo per produzione di energia elettrica.

Genova, 20 marzo 1923.

Per l'ingegnere capo
Godino.

12210 — A pagamento.

DIREZIONE AUTONOMA
del Genio militare per la R. Marina in Spezia

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

Si fa noto che nel giorno 10 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Spezia, presso la Direzione suddetta, posta entro il Regio Arsenale, piazza Regina Margherita n. 1, avanti al direttore, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto per i lavori per la

Gettata di scogliere per la costruzione di dighe e moli nel golfo della Spezia per il presunto importo di lire 500,000.

Deposito per cauzione L. 50.000.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno presentare all'Ufficio appaltante, non più tardi delle ore 16 del giorno 7 aprile 1923 i seguenti documenti che debbono essere vidimati dal direttore, per l'ammissione all'asta dell'aspirante, e cioè:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quello dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere la indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, lo attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui al secondo capoverso del presente comma B), il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che, dopo avere fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione, su carta bollata da lire 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori, e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione appaltante però si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 29 in data 28 luglio 1922, visibile presso la suindicata sede d'incanto.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filigranata, col bollo ordinario di lire 2,40, firmata e chiusa in piego sigillato

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Saranno senz'altro dichiarate nulle le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve o condizioni.

I concorrenti ammessi dovranno oltre ai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), esibire al presidente dell'asta il documento constatante di avere effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale di Spezia, Genova, Alessandria, Torino, Milano, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Massa Roma e Napoli, il deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 50,000 in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

I concorrenti possono presentare la loro offerta all'asta, ov-

vero anche farla pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarla personalmente, o farla consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra è presentata la ricevuta del medesimo ed esibito il documento richiesto per essere ammessi all'incanto.

Le quietanze di deposito non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare sopra indicato di L. 500.000 e l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria, a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che l'asta è seguita senza che i medesimi vi prendessero parte, affinchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, di copia e dei diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Spezia, 16 marzo 1923

Il relatore
Putti Mario.

12024 — A credito.

Arsenale R. Esercito - Napoli

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87 *a*) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 16 del mese di aprile 1923 alle ore 11, si procederà in Napoli, nel locale della Direzione suddetta, situato nell'Arsenale di marina (banchina della darsena avanti il sig. direttore dell'Arsenale di R. esercito a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Lotto unico.

9-80 Panconi di pioppo, gross. mm. 110, mc. 100.
Prezzo parziale L. 350.
Importo totale della provvista L. 35.000.

9-126 Tavole di pioppo del n. 1 mm. 50, mq. 300.
Prezzo parziale L. 20.
Importo totale della provvista L. 6000.

4-127 Tavole di pioppo del n. 2 mm. 35 a 40, mq. 500.
Prezzo parziale L. 17.
Importo totale della provvista L. 8500.

9-13 Tavoloni di castagno del n. 2 mm. 70, mq. 300.
Prezzo parziale L. 36.
Importo totale della provvista L. 10.800.

9-138 Tavoloni di faggio del n. 1 mm. 80 a 90, mq. 500.
Prezzo parziale L. 37.
Importo totale della provvista L. 18.500.

9-139 Tavoloni di faggio del n. 2 mm. 70, mq. 200.
Prezzo parziale L. 32.
Importo totale della provvista L. 6400.

Importo totale del lotto, L. 85.200.
Somma per cauzione L. 8520.

Termine per la consegna giorni 40 decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipato al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmata e chiusa in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel presente avviso.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o presso le Delegazioni del tesoro, presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, o con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti Uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'Ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 10 alle 15 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere rinchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non sieno firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Napoli, 22 marzo 1923.

Il relatore
F. Grassi.

12221. — A credito.

Prefettura di Venezia

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto a termini abbreviati di otto giorni per l'appalto del servizio dei trasporti postali in Venezia, mediante autoscafi.

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 del giorno di mercoledì 4 aprile 1923 p. v., presso questa prefettura, innanzi al prefetto od a chi per esso, si procederà ad un pubblico incanto ad unico esperimento per l'appalto del servizio trasporti postali fra l'Ufficio centrale postale di Venezia e la stazione ferroviaria, gli uffici succursali, l'ufficio postale di Murano, gli scali dei piroscafi e viceversa, con autoscafi.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *a*) e 90, quinto e sesto capoverso del regolamento di contabilità generale dello Stato 5 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete estese su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta stessa per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede a quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

Il contratto avrà principio dal 1° maggio 1923 e durerà sino a tutto il 31 dicembre 1931 osservate le modalità di cui il Capitolato d'oneri 13 marzo 1923 dal quale l'appalto è regolato.

In correspettivo di tale servizio l'Amministrazione delle poste pagherà all'accollatario, a rate mensili posticipate l'annua somma che risulterà dalla delibera dell'appalto in ribasso a quella di L. 210000 sulla quale sarà aperto l'incanto.

Per tale appalto saranno osservate le disposizioni di massima contenute nel titolo 2° capo 3° del regolamento sopracitato e le norme contenute nella sopracitata cartella d'oneri 13 marzo 1923, ostensibili a chiunque, presso la sezione contratti in questa Prefettura in ore di ufficio.

La cauzione di offerta è stabilita in L. 21,000 da eseguirsi presso una R. tesoreria provinciale.

La cauzione di contratto è di L. 40,000 da versarsi in numerario od in titoli nella Cassa depositi e prestiti.

Oltre la cauzione di offerta l'aspirante all'asta dovrà presentare a chi presiede all'incanto:

a) il certificato penale:

b) il certificato di buona condotta morale rilasciato dall'Autorità municipale del luogo di domicilio, in data non anteriore a 4 mesi dal giorno dell'asta.

c) l'attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico del deliberatario.

Venezia, 21 marzo 1923.

Il delegato ai contratti
F. Amigoni

12222 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di Finanza di Messina

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 9 in Patti

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1650.

La rivendita è assegnata alla seconda categoria ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle lire 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa da bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921 22 fu di L. 2017.45. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40, entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399:

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Pro-

vincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 15 marzo 1923.

L'intendente.

12114 — A credito

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 154 in Messina

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendite a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Le domande di ammissione al concorso vanno compilate in carta semplice e devono essere presentate con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921 922 fu di L. 1821.75.

Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sulla eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 16 marzo 1923.

L'intendente

12119 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 5 in Caronia

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1150.79 Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000 Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922. n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901. n. 399.

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 15 marzo 1923.

L'intendente.

12117 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 231 in Palermo, a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922. n. 1650.

La rivendita è assegnata alla 2ª categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un

anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato nall'Albo del Comune suddetto e della Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese nell'esercizio 1921-922 a L. 1279,58 ed è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande, corredate dei prescritti documenti in carta libera debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10655 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Venezia

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento delle rivendite di generi di monopolio nn. 10 Burano - 8 Chivignazo - 5 S. Michele del Quarto 10 Mirano - 2 Muslle - 8 Portogruaro - 2 Chirignago - 11 Scorsè

—

E' aperto il concorso per il conferimento delle suindicate rivendite a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

Le rivendite sono assegnata alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali ed economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 è compreso fra le L. 1000 e le L. 3000. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 3 a decorrere dalla data di notificazione de la decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contene e la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1908, n. 399;

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Venezia, 12 marzo 1923.

L'intendente

11951 — A credito

ADOZIONE

—

Si rende noto che la Corte d'appello di Milano, con decreto 29 gennaio 1923, ha fatto luogo alla adozione di Anguti Angela, di ignoti, nata a Milano il 18 marzo 1890, e residente a Castiglione d'Adda, nubile, da parte di Grioni Gerolamo fu Giuseppe e fu Maria Ronzi nato il 14 febbraio 1858 a Castiglione d'Adda, e ivi residente.

Milano, 9 febbraio 1923.

Il cancelliere
Cecchini.

12065 — A pagamento.

ESTRATTO
di decreto di adozione

—

La R. Corte di appello di Firenze con decreto 23 gennaio 1923 omologava l'atto 14 dicembre 1922, col quale i coniugi Savini Savio e Bruttini Violante, adottavano per figlia Bruttini Elvira fu Giuseppe, tutti domiciliati in Siena.

Firenze, 10 marzo 1923.

avv. Ernesto De Bernardis.

12063 — A pagamento.

ADOZIONE

—

Si rende noto che con decreto 5-9 dicembre 1921 la Corte d'appello di Roma ha omologato il verbale 11 ottobre 1921 dell'adozione fatta dai coniugi Leo Lorenzo fu Giuseppe e Leo Elisabetta fu Angelo, a favore di Pantoli Francesco d'ignoti, nato in Roma il 4 maggio 1897.

Roma, 5 gennaio 1922.

Avv. Giovanni Sindici.

12029 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
SUNTO

—

Su istanza di Borra Maria in Coppi, residente in Torino, ammessa ai poveri con decreto 14 luglio 1921 della competente Commissione l'ill.mo tribunale di Torino con sua sentenza in data 28 settembre 1922 dichiarò assente per ogni effetto di legge il signor Coppi Carlo del fu Luigi già domiciliato e residente in Torino a partire dal 1° gennaio 1913.

Torino, 16 marzo 1923.

avv. Luca Maranzano.

12109 - A credito - Art. 28630 C

AVVISO « AD OPPONENDUM »
per cambiamento di cognome e nome

—

Saporito Serafina d'ignoti, nata in Paola, addì 11 febbraio 1858, ivi residente, con decreto in data 6 febbraio 1923 del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia giustizia e culti è stata autorizzata a fare eseguire le pubblicazioni della domanda, con la quale è chiesta la facoltà che essa possa cambiare il proprio cognome e nome di Saporito Serafina in quello di Tramontano Giovannina.

La presente pubblicazione viene fatta giusta l'art. 121 del Regio decreto 15 novembre 1865 n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, affinchè chiunque abbia interesse può fare opposizione alla domanda e poscia avuto a suo tempo le corrispondenti prove di affissioni ed inserzioni, e trascorso il termine di cui all'art. 123 ord. S. C., l'interessata possa provvedersi per il compimento della pratica.

12218 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

—

Con decreto 6 marzo 1923 il tribunale civile di Asti, provvedendo sulla istanza di Dogliotti Pietro residente in Montegrosso d'Asti, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Luigi, già domiciliato in Montegrosso, presunto assente da oltre tre anni, ordinò prima ed avanti ogni cosa di assumere informazioni sommarie sull'assenza del Dogliotti Luigi, mandando a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 Codice civile.

Asti, 6 marzo 1923.

avv. Carlo Ballario.

12219 — A pagamento.

ADOZIONE

Con provvedimento della 1ª sezione della Corte di appello di Napoli, del 26 febbraio-2 marzo 1923, si è dichiarato farsi luogo all'adozione di Omero Silvia, di ignoti, da parte dei coniugi Calazo Eduardo e Bosio Maria, domiciliati in Napoli.

avv. Achille Foglia.

12184 — A pagamento.

DECRETO DI ADOZIONE

La Corte d'appello di Genova con provvedimento 28 febbraio 1923 faceva luogo all'adozione della signorina Schieri Natalina Giuseppa dei furono Valeriano e Bortolotti Maria, nata in Zocca addì 27 dicembre 1888, da parte del sig. Astengo Stefano Ferdinando Giuseppe dei furono Giuseppe e Rosso Maria Giulia.

Genova, 15 marzo 1923.

A. Schiaffino
procuratore.

12185 — A pagamento.